

CAPITOLO XXIV.

MINISTERO DELLA SANITA'

1. — *Considerazioni generali.*

Argomenti di ordine generale, interessanti insieme con altre Amministrazioni quella della Sanità, sono stati trattati in altre parti della presente relazione — specie in tema di gestione della spesa (305), di gestioni particolari (306), nonché di acquisto di beni e servizi (307) — alle quali si fa rinvio limitando la trattazione, in questo come nei successivi paragrafi, agli aspetti caratteristici propri dell'Amministrazione sanitaria.

Ugual rinvio va fatto in materia di personale, la quale non presenta, rispetto al fenomeno generale (308), tratti differenziali, se non sotto un profilo quantitativo, per ciò che concerne il personale tecnico e, in particolare, i medici provinciali, il cui ruolo (483 posti), (309), al termine dell'esercizio, risultava carente di 207 unità. A tal proposito è da ricordare come il relativo concorso, indetto, con decreto ministeriale 26 gennaio 1968, per 100 posti nella qualifica iniziale, si sia concluso con la nomina di 6 candidati (310) soltanto. Fenomeno questo che, d'altra parte, si ripete da molti anni e che induce — a parte le generali considerazioni, più oltre formulate (311), in tema di reclutamento e trattamento economico — a sottolineare la gravità della situazione, anche in vista delle funzioni che i medici provinciali sono chiamati ad assolvere per l'attuazione del programma di sviluppo nel campo della sanità pubblica, di cui costituiscono componente essenziale la cooperazione e l'iniziativa degli organi provinciali e regionali.

Nella materia regolamentare di specifico interesse sanitario, perdurano le carenze segnalate nella precedente relazione (312), alle quali è da aggiungere la mancata emanazione, entro il termine stabilito (17 novembre 1968), del regolamento relativo al servizio farmaceutico (articolo 26 della legge 2 aprile 1968, n. 475).

2. — *Servizi sanitari.*

La recente disciplina dei servizi medici negli Uffici sanitari di porto e di aeroporto, nonché dei servizi veterinari nei posti di confine, nei porti e negli aeroporti (313), di cui si è fatto cenno nella precedente relazione (314), si è rivelata non del tutto rispondente alle ef-

(305) Parte II, capitoli II, III e IV.

(306) Parte II, capitolo VII.

(307) Parte IV, capitolo II, paragrafo 6.

(308) Veggasi parte IV, capitolo II, paragrafo 3.

(309) Non si tiene conto del posto di Ispettore generale Medico Capo e di quello di Segretario generale del Consiglio superiore di sanità, equiparati all'ex coefficiente 900.

(310) In totale, i candidati sono stati 66, dei quali solo 18 hanno partecipato alla prima prova.

(311) Parte IV, capitolo II paragrafi 3, 4.

(312) In particolare si ricordano la mancata emanazione dello statuto dell'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca (articolo 9 della legge 3 maggio 1967, n. 273); delle norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi trasfusionali, nonché la raccolta, conservazione ed impiego dei derivati del sangue (articolo 20 della legge 14 luglio 1967, n. 592); delle norme relative alla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari (articolo 23 della legge 30 aprile 1962, n. 283); nonché dello speciale regolamento previsto dall'articolo 72 della legge di contabilità generale, in relazione al verificarsi di pubbliche calamità.

(313) I decreti ministeriali emanati in data 20 marzo e 30 maggio 1967 in attuazione, rispettivamente, degli articoli 28 e 32 testo unico delle leggi sanitarie, distinguono fra sedi da assegnare a funzionari del ruolo dei medici e dei veterinari e sedi da affidare ai medici e veterinari provinciali, comunali ovvero a medici liberi professionisti « delegati » di porto e di aeroporto; demandano, inoltre, ai medici provinciali il servizio sanitario di frontiera terrestre, da svolgere secondo le istruzioni ministeriali.

(314) Camera Deputati, Legislatura V, Doc. XIV n. 1, pag. 369.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fettive esigenze del settore, in conseguenza, soprattutto, dello scarso numero delle sedi (meno del 30%) alle quali è stato assegnato un sanitario avente l'esclusiva funzione di medico o veterinario di confine, di porto o di aeroporto. Va aggiunto che, presso gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino, l'attività di vigilanza sanitaria risulta, tuttora, affidata a personale inviato in missione da Roma.

Per quanto concerne gli altri servizi sanitari periferici, è da ricordare che la vigilanza sugli ambulatori medico-scolastici e la profilassi veterinaria — nel quadro del piano decennale di risanamento degli allevamenti dalla TBC, dalla brucellosi bovina e da altre malattie degli animali — sono affidate, rispettivamente, a medici (315) e veterinari (316) liberi professionisti, mentre vengono curati direttamente dall'Amministrazione:

a) i servizi di vigilanza sulle sostanze alimentari e sulle bevande, per il cui espletamento era stato istituito un apposito ruolo di ispettori sanitari (legge 26 febbraio 1963, n. 441), mai divenuto operante e, quindi, soppresso (legge 6 dicembre 1965, n. 1367), con il contemporaneo incremento dei ruoli dei medici e dei veterinari provinciali e delle guardie di sanità, che non sembra abbia soddisfatto le esigenze del settore, se gli uffici provinciali, stante l'affermata insufficienza delle guardie di sanità, si avvalgono ancora, frequentemente, dei vigili sanitari dipendenti dalle Amministrazioni provinciali (317);

b) i servizi di vigilanza sulla profilassi e cura delle malattie dermoveneree, ai quali sono addetti ispettori dermosifilografi, nominati in base a concorso per un quinquennio, suscettibile di proroghe di uguale durata.

Sebbene, con decreto ministeriale 14 marzo 1968, le circoscrizioni siano state ridotte da settanta a sessantotto, il numero di quelle vacanti è salito a diciotto (318), quattro (319) ricoperte per incarico.

L'Amministrazione col citato decreto ha stabilito anche nuove norme per il reclutamento del personale ispettivo, da effettuare come in precedenza, mediante concorsi, non più banditi dal 1956.

3. — Considerazioni sulla gestione.

a) *Generalità.* — L'incremento complessivo di oltre un terzo (circa 55 miliardi) degli stanziamenti del Ministero, per il 1968, mentre è soltanto in parte connesso ad iniziative di carattere contingente — quali i provvedimenti in favore delle popolazioni della Sicilia colpite da terremoto (complessivamente 3,2 miliardi) (320) — denota, in prevalenza, una estensione dell'area dell'intervento pubblico nel settore sanitario. Basti ricordare, in particolare, i provvedimenti di legge relativi agli enti e all'assistenza ospedaliera (321), alla assistenza psichiatrica (322), al servizio farmaceutico (323), alla tutela del patrimonio zootecnico (324), che si inquadrano tutti nella prospettiva delineata, in vista della riforma sanitaria, dal programma di sviluppo economico (capo 7, paragrafi 72, 79, 81).

(315) Nel 1968, sono stati conferiti 33 incarichi con una spesa complessiva di 14.410.000.

(316) Nel 1968, sono stati conferiti 95 incarichi, con una spesa complessiva di 109 milioni.

(317) Viene, a tale scopo, quasi interamente utilizzato lo stanziamento del capitolo 1284 (40 milioni) e, in parte, quelli dei capitoli 1283 e 1161.

(318) Bari; Cremona; Como-Sondrio; Caltanissetta-Enna; Firenze; Ferrara-Modena; Genova; Milano (2 posti); Nuoro; Parma; Reggio Emilia; Sassari; Trento-Bolzano; Trieste-Gorizia.

(319) Reggio Calabria; Ravenna-Forlì; Udine-Pordenone; Cagliari.

(320) Dei quali risultano utilizzati 2,9 miliardi.

(321) Legge 12 febbraio 1968, n. 132.

(322) Legge 18 marzo 1968, n. 431.

(323) Legge 8 marzo 1968, n. 221.

(324) Legge 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria dei bovini affetti da t.b.c. e brucellosi; legge 23 gennaio 1968, n. 34, sulla profilassi della peste bovina e di altre malattie esotiche.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel perseguimento degli obiettivi del piano si manifestano, peraltro, taluni ritardi, che assumono particolare rilievo all'approssimarsi della scadenza del quinquennio (1966-1970) e dei quali vien fatta specifica menzione trattando dei singoli settori d'intervento. È, in proposito, da ricordare che la Commissione, di novantasei membri, incaricata di portare a termine, entro il 1967 (325), lo studio preliminare sulla configurazione giuridico-amministrativa delle istituende unità sanitarie locali, ha presentato al Ministro la relazione conclusiva il 26 febbraio 1968. L'Amministrazione, dunque, dispone ormai del materiale occorrente a predisporre gli strumenti normativi per l'attuazione di tali organismi, che rappresentano il nucleo della struttura sanitaria divisata in sede programmatica.

b) *Interventi mediante concessione di contributi.* — Tra gli organismi specificamente indicati dalla legge — ai quali sono destinati circa 30 miliardi del complessivo ammontare degli stanziamenti (104 miliardi) iscritti nella categoria V delle varie rubriche dello stato di previsione della Sanità — l'ONMI e la CRI sono i maggiori beneficiari dei contributi annualmente erogati dal Ministero.

Non a caso, quindi, la riforma dei rispettivi ordinamenti è stata considerata, in sede programmatica, tra i punti essenziali di quella sanitaria, che si propone, tra l'altro, di evitare dispersioni di spesa mediante un vasto coordinamento dell'azione di tutti gli organismi operanti nel settore della sanità pubblica. L'andamento della gestione degli enti in discorso fa avvertire, peraltro, la necessità di attuarne il previsto riordinamento nel pur breve periodo ancora disponibile per il conseguimento degli obiettivi del piano.

In particolare, per quanto riguarda l'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, richiamate le notazioni contenute nella precedente relazione (326), è da porre in evidenza l'ulteriore incremento del contributo annuo, determinato annualmente con la legge di bilancio (regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316), che ha raggiunto l'importo di 24,5 miliardi (327).

I contributi previsti dalla legge a favore dell'Associazione Italiana della Croce Rossa sono complessivamente saliti, nel 1968, a 4,1 miliardi, in relazione ai compiti di intervento nelle zone della Sicilia colpite da terremoto, ad essa affidati (leggi 13 marzo 1968, n. 240 e 241). A tali contributi altri se ne aggiungono (in totale 160 milioni circa), discrezionalmente concessi dal Ministero, in vista del perseguimento di varie finalità (328).

In ordine alla gestione dell'Ente — ricordato (329) il ritardo con cui gli organi di amministrazione e quelli di vigilanza, provvedono, rispettivamente, alla deliberazione e all'approvazione dei bilanci preventivi — è ancora da porre in risalto la non sempre scrupolosa osservanza delle disposizioni regolamentari nelle fasi di effettuazione delle spese; la necessità che si provveda a definire — nella sede competente — i limiti di autonomia e la posizione giuridica delle scuole infermieristiche e, in particolare, della scuola « Agnelli », ai fini di un più compiuto esame delle relative gestioni; l'opportunità di contenere — compatibilmente con le esigenze inerenti alla proficua realizzazione dei fini istituzionali — le spese generali, che continuano a presentare un progressivo andamento ascensionale, incidendo sensibilmente sull'equilibrio della intera gestione finanziaria; l'obbligo di provvedere — in attesa che sia emanato l'apposito regolamento speciale previsto dall'articolo 146 del decreto interministeriale n. 300.15 Ag. del 1° dicembre 1965 — al versamento annuale

(325) Il termine originario era stato prorogato di un anno.

(326) Atti parlamentari, Camera dei deputati, V Legislatura, Doc. XIV n. 1, pagina 375.

(327) 23,5 miliardi, nel 1967.

(328) Capitolo 1161: contributo acquisto autoambulanze (milioni 11,65).

Capitolo 1162: contributo funzionamento scuole convitto personale sanitario ausiliario (milioni 60,9).

Capitolo 1174: contributi funzionamento centri trasfusionali (milioni 36).

Capitolo 1204: contributi apparecchiature radiobiologiche (milioni 20).

Capitolo 1209: contributo funzionamento centri rieducazione motoria (milioni 31).

(329) Atti Parlamentari, IV Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XIII n. 1, Vol. n. 223.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ed al conseguente accantonamento in apposito « fondo » delle quote da corrispondere al personale all'atto della cessazione dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita; l'esigenza, infine, di promuovere la graduale riduzione dello squilibrio esistente tra le entrate e le uscite con i propri mezzi finanziari, evitando la richiesta di contributi straordinari allo Stato, per il ripianamento del deficit finanziario.

L'iniziativa, concernente l'istituzione di un centro di ricerche sanitarie, ha determinato un aumento, nella misura di 275 milioni, del contributo annuale (330), all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha raggiunto l'importo di 900 milioni.

Gli stanziamenti relativi ai restanti contributi, aventi beneficiari predeterminati, ed altri (nel complesso 74 miliardi) che l'Amministrazione, nel perseguimento dei fini istituzionali, ha facoltà di concedere, sulla base di una valutazione discrezionale delle esigenze dei vari settori d'intervento, risultano utilizzati con modalità diverse ed in misura notevolmente oscillante, secondo l'attività sovvenzionata, come è dato desumere da un sia pur sommario esame delle varie categorie.

Malattie sociali. — In conformità della direttiva programmatica, che prevede particolari interventi nell'ambito delle strutture sanitarie di base (paragrafo 73), sono stati, quasi per intero, utilizzati gli stanziamenti — destinati ai centri per le malattie sociali (decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249) — in tale prospettiva incrementati di 640 milioni rispetto al precedente esercizio. In particolare, alla istituzione dei Centri sono stati devoluti circa 2,7 miliardi, ed al loro funzionamento 306 milioni. È anche notevolmente aumentato il numero delle convenzioni concluse con vari enti, a far tempo dal 1964 (complessivamente 201) (331).

Nel settore degli interventi contro le malattie veneree, non risulta migliorata la situazione dei dispensari, in quanto 54, dei 188 Comuni obbligati ad istituirli, non hanno ancora stipulato la relativa convenzione con il Ministero. D'altra parte, le convenzioni concluse non sempre apprestano per il servizio il personale indicato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056 (332).

Va soggiunto che, spesso, le convenzioni vengono rinnovate con notevole ritardo dopo la scadenza, per l'asserita laboriosità del procedimento amministrativo che i Comuni devono svolgere. Tale circostanza, oltre alle negative ripercussioni sulla certezza dei rapporti oggetto delle convenzioni, turba l'equilibrio del bilancio, in quanto fa gravare su un solo esercizio oneri che avrebbero dovuto essere, invece, ripartiti in più esercizi proporzionalmente agli anni cui il servizio si riferisce.

Oltre ai contributi previsti dalla legge 27 marzo 1953, n. 245, nella misura, rispettivamente di 10 e 50 milioni, sono state erogate, nell'esercizio, in favore dell'Ospedale dermosifilopatico di « S. Maria e S. Gallicano » e dell'Istituto « Regina Elena », facenti parte ambedue dell'ente denominato Istituti fisioterapici ospitalieri, altre somme, destinate in prevalenza alla lotta contro le malattie sociali, per il complessivo importo di 67 milioni (333).

In ordine alla gestione finanziaria dei predetti Istituti (334), è da ribadire la necessità che nulla sia tralasciato per ottenere che le entrate di competenza — segnatamente quelle relative a rette di ricoverati a carico degli enti mutualistici e di assistenza — siano ri-

(330) Ai sensi dell'articolo 56 del Protocollo stipulato a New York il 22 luglio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068.

(331) Sono in corso le seguenti convenzioni di durata non eccedente il novennio: 122 con Ospedali; 36 con Università; 43 con Enti vari.

(332) Tale norma richiede la presenza, oltre che del direttore, di almeno un'assistente sanitaria, di una infermiera e di un inserviente.

(333) All'Istituto Regina Elena: lire 60 milioni (capitolo 1210); lire 12 milioni (capitolo 1221); all'Ospedale « S. Maria e S. Gallicano » lire 5 milioni (capitolo 1167).

(334) Atti Parlamentari, V Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV n. 45, 1965-1966.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scosse prima della chiusura dell'esercizio, in modo da contenere, nei limiti del possibile, il formarsi dei residui attivi; nonchè quella di abbreviare il tempo intercorrente tra l'impegno ed il pagamento, così da contenere la mole di residui passivi; l'esigenza di un adeguato riassetto della disciplina in materia di ricoveri, attraverso il perfezionamento dei mezzi apprestati dalla legge 5 gennaio 1948, n. 36, prorogata con legge 9 aprile 1953, numero 307, e dalla vigente normativa sul rimborso delle spese di degenza degli infermi poveri (legge 31 maggio 1900, n. 211; legge 24 marzo 1907, n. 110; legge 18 giugno 1908, n. 286; regio decreto 25 marzo 1923, n. 822; regio decreto 18 aprile 1920, n. 481); l'opportunità di normalizzare, sul piano giuridico ed economico, la situazione del personale utilizzato per la ricerca, attraverso la emanazione di norme regolamentari intese a garantire — di pari passo con la progressiva espansione dei servizi sanitari e di quelli rispetto ad essi propedeutici — il continuo e più proficuo svolgimento delle correlative mansioni ad opera di elementi dotati di elevata qualificazione tecnico-professionale; la necessità di promuovere — attraverso un più rigido contenimento delle spese generali — ogni possibile riduzione degli oneri di funzionamento dei nosocomi amministrati da tale Ente, compatibilmente con le esigenze connesse alla cura degli infermi ed allo svolgimento delle attività di ricerca; l'opportunità, infine, di emanare i provvedimenti idonei ad eliminare l'attuale eccedenza numerica degli impiegati rispetto alla consistenza degli organici.

Per quanto riguarda il settore della lotta contro i tumori — nel quale è stata dalla Corte più volte segnalata la necessità di un coordinamento, sul piano normativo, tra i vari centri di ricerca e di cura in materia oncologica, nell'ambito degli schemi organizzatori e degli indirizzi tracciati dal Programma paragrafo (76, lettera c) — è da ricordare la recente legge 29 maggio 1969, n. 316, che detta disposizioni per il coordinamento della attività tecnico-scientifica degli istituti per lo studio e la cura del cancro (335).

In questo particolare settore della sanità opera — come si è detto nella precedente relazione — tra gli altri enti, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, che riceve dal Ministero un contributo annuale di 400 milioni legge 18 febbraio 1963, n. 67, articolo 3) ed i cui rapporti con i Comitati provinciali vanno più compiutamente disciplinati.

Sempre nel quadro della prevenzione delle malattie sociali, sono stati erogati, a carico del capitolo 1010, contributi per complessivi 56 milioni al Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma.

Sulla gestione di tale Ente la Corte (336) ha segnalato la esigenza di un generale riassetto in materia di ricoveri, come dianzi ricordato a proposito degli Istituti fisioterapici ospitalieri, nonchè di una nuova disciplina normativa idonea a ricondurre ad unità sistematica le sue fonti di entrata, atteso che gli attuali eterogenei mezzi di finanziamento traggono origine da numerosi provvedimenti particolari, alcuni dei quali ispirati da situazioni contingenti, ormai superate.

Va, altresì, sottolineata la necessità di rivedere la situazione dei ricoveri degli infermi cronici, segnalatamente per quanto attiene alle rette che l'Ente corrisponde agli Istituti convenzionati; di promuovere l'incremento dei redditi patrimoniali attraverso una migliore utilizzazione dei cespiti fruttiferi, data la notevole estensione in superficie coltivatoria dei beni rustici e la ingente consistenza di quelli urbani; di avviare a graduale riduzione lo squilibrio esistente tra le entrate e le uscite concernenti la gestione dei vari ospedali, mediante un più rigido contenimento delle spese, compatibilmente è ovvio, con le ragioni

(335) Il coordinamento dell'attività tecnico-scientifica verrà stabilito, annualmente, mediante provvedimenti — adottati, in seguito ad intese, con delibere dei Consigli di amministrazione dell'Istituto « Regina Elena », dell'Istituto nazionale Vittorio Emanuele III per lo studio e la cura del cancro di Milano e l'Istituto fondazione senatore Pascale di Napoli, cui è stato riconosciuto, a tutti gli effetti, il carattere tecnico-scientifico — sottoposti alla approvazione del Ministero della sanità.

(336) Atti Parlamentari, V Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, Vol. n. 31.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di interesse pubblico connesse alla cura degli infermi e senza pregiudizio al funzionamento dei diversi servizi sanitari.

È, altresì, da segnalare la tardiva approvazione, da parte della Commissione di tutela e dei Ministeri vigilanti, dei bilanci di previsione che acquistano giuridica efficacia quando l'esercizio cui si riferiscono è ormai da lungo tempo decorso e, talora, perfino a distanza di anni dal momento della loro deliberazione, dando così luogo — medio tempore — a gestioni « di fatto ».

Ai consorzi provinciali antitubercolari ed alle altre istituzioni aventi analoghe finalità risultano, infine, concessi, contributi a carico del capitolo 1204 (337) — utilizzati, per la maggior parte, sotto forma di assistenza diretta — nella misura complessiva, rispettivamente, di 6,04 miliardi e di 646 milioni.

Igiene pubblica ed ospedali. — La legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente la riforma ospedaliera, ha demandato al Ministero della sanità nuove funzioni, che assumono particolare rilievo nella fase anteriore alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, in quanto l'Amministrazione deve, in via provvisoria, determinare gli obiettivi ed i criteri della programmazione ospedaliera regionale e del piano nazionale ospedaliero (articoli 26, 27, 61).

Tali compiti di primaria importanza non risultano sinora assolti, nè sono pervenuti alla Corte i provvedimenti relativi alla costituzione dei vari organi di programmazione previsti dalla legge (Comitati provinciali di coordinamento; Comitati regionali e Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera), chiamati a svolgere funzioni essenziali in ordine allo svolgimento dell'attività ospedaliera nell'ambito delle province (articolo 30), alla elaborazione del piano nazionale ospedaliero (articoli 27 e 61), nonché dei piani regionali (articolo 62).

Sono, invece, in avanzato corso di emanazione, previa classificazione da parte dei Medici provinciali competenti per territorio, i decreti presidenziali di riconoscimento degli enti ospedalieri, che indicano, altresì, come richiesto dalla legge, la composizione dei rispettivi consigli di Amministrazione (articolo 54) (338).

Va soggiunto, peraltro, che sono rimasti del tutto inutilizzati gli stanziamenti — complessivamente 20 miliardi per gli esercizi 1967 e 1968 (339) — iscritti nel fondo nazionale ospedaliero, destinato alla concessione di contributi e sussidi per il rinnovo, il miglioramento e l'adeguamento delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali e per l'integrazione a carico dello Stato, degli assegni ai medici interni (articolo 33).

Sulla nuova disciplina dell'assistenza psichiatrica, è da notare che non è stato emanato, nell'esercizio, il decreto presidenziale concernente le modalità per il conferimento delle delegazioni a garanzia dei mutui, che la Cassa depositi e prestiti ed altri enti ed istituti pubblici sono autorizzati a concedere per la costruzione, ampliamento, trasformazione ed ammodernamento degli ospedali psichiatrici e per l'acquisto delle attrezzature di primo impianto (articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 431). Circostanza questa che ha finora impedito ogni iniziativa in tal senso.

Il Ministero non ha provveduto, inoltre, a determinare, per il 1968, il numero delle unità di personale da assumere presso gli ospedali psichiatrici, nè la relativa spesa, che deve essere annualmente autorizzata, per ciascuna provincia, con decreto ministeriale (articolo 5). In conseguenza di quest'ultima omissione sono stati utilizzati, nell'esercizio, soltanto 2 degli 8 miliardi stanziati dalla legge per la concessione dei relativi contributi (340).

(337) « Contributi e sussidi per la lotta contro la tubercolosi ».

(338) Alla data del 30 giugno 1969 erano pervenuti e registrati dalla Corte 179 decreti.

(339) Capitolo 1176.

(340) Capitolo 1177.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I programmi tecnico-finanziari per la lotta contro la malaria sono stati sovvenzionati con contributi per un totale di 364,5 milioni, a favore di Amministrazioni provinciali per i locali Comitati antimalarici (341), e di 10 milioni a favore di Università per studi e ricerche (342). Come nei precedenti esercizi, l'onere relativo è stato interamente sostenuto dal Ministero della sanità, sebbene l'articolo 49 del regio decreto 13 febbraio 1934, n. 215, sulla bonifica integrale, consideri gli interventi antianofelici nei comprensori di bonifica servizi complementari alle opere di competenza del Ministero dell'agricoltura.

In attuazione della legge 19 maggio 1967, n. 378, sul rifornimento idrico delle isole minori, risultano erogati, nel 1968, contributi per un totale di 60 milioni (343), destinati alla gestione e manutenzione delle opere idriche esistenti nel territorio di alcuni Comuni. Per quanto concerne la fornitura ed il trasporto dell'acqua sono state stipulate nove convenzioni con società armatoriali, per un importo di 334 milioni.

Per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite, l'intero stanziamento risulta utilizzato per la concessione di contributi destinati al miglioramento dei centri e dei reparti di cura (344).

Servizi veterinari. — Rilevata la mancanza di iniziative per l'attuazione delle direttive programmatiche concernenti il potenziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali (paragrafo 81), è, altresì, da notare come al mancato incremento dei relativi stanziamenti si accompagni la incompleta utilizzazione delle somme già disponibili. A fronte di una dotazione complessiva di 858,5 milioni (345), ne risultano, infatti, erogati, nel 1968, 823 dei quali 739 circa in favore degli Istituti zooprofilattici; la restante parte è stata ripartita fra Province, Comuni ed Istituti universitari.

Per quanto concerne, inoltre, l'attuazione — nell'ambito del piano decennale di bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi — dei programmi di risanamento e profilassi elaborati dalle apposite Commissioni provinciali articolo (3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33) è da porre in evidenza che non è stato concesso alcun contributo, nel corso dell'esercizio, ai Consorzi tra Province e Comuni ed agli altri enti designati dall'articolo 7 della legge.

Studi e ricerche. — Anche per ciò che concerne la promozione della ricerca sanitaria, che costituisce uno degli obiettivi del piano (paragrafo 76), non è dato ravvisare, nelle iniziative assunte nell'esercizio, alcun indirizzo nuovo che costituisca un valido apporto in tal senso. Si rileva, al contrario, una notevole diminuzione dei contributi erogati ad Istituti universitari (57 milioni, rispetto ai 101 milioni concessi nel 1967).

Per quanto concerne la promozione e lo sviluppo dell'attività di indagine, i contributi risultano destinati, in prevalenza, al settore dell'igiene pubblica ed a quello ospedaliero (circa 78,5 milioni), in minor misura a quelli dell'alimentazione e nutrizione (circa 40 milioni) e veterinario (circa 20 milioni). Soltanto gli studi e le ricerche relativi agli alimenti ed alla nutrizione sono stati effettuati su specifico incarico dell'Amministrazione; mentre gli altri, compiuti per autonoma iniziativa di ciascun ente, appaiono carenti del pur necessario coordinamento.

(341) Hanno ottenuto un contributo i seguenti Comitati antimalarici: Agrigento, Avellino, Bari, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Campobasso, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Latina, Palermo, Potenza, Ravenna, Viterbo, Venezia, Napoli, Matera.

(342) La parte non utilizzata dello stanziamento complessivo (430 milioni) costituisce residuo di stanziamento, a norma dell'articolo 328 del testo unico delle leggi sanitarie.

(343) Su uno stanziamento complessivo di 100 milioni.

(344) Ne hanno beneficiato Ospedali per 46,8 milioni; Istituti religiosi per 50 milioni; ed altri Enti per 143 milioni.

(345) Capitoli 1283, 1284, 1285.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) *Interventi diretti in campo sanitario.* — Nel 1968 risultano, quasi per intero, utilizzati gli stanziamenti per l'assistenza e la cura dei lebbrosi (capitolo 1183), degli spastici e lussati all'anca (capitolo 1185), mentre sono stati impiegati soltanto per la metà, quelli concernenti gli infermi affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta (capitolo 1147), e quelli relativi alle malattie veneree (capitolo 1182).

Sull'utilizzazione dei fondi per la cura ospedaliera delle manifestazioni contagiose delle malattie veneree, va ripetuta l'osservazione relativa al ritardo nella ripartizione tra Uffici provinciali sanitari, effettuata soltanto nel giugno 1968 e non entro il primo bimestre dell'esercizio, come prescritto dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854. Le somme accreditate variano da un massimo di 11 milioni (Genova) ad un minimo di 50 mila lire (Benevento) (346).

Per il pagamento delle rette di degenza relative al ricovero di infermi tubercolotici non assistiti dall'INPS, disposto dal Ministero al fine di evitare la diffusione della malattia, sono stati complessivamente erogati miliardi 10,36, a carico del capitolo 1204, utilizzato, come si è detto, in minor misura per la concessione di contributi ai Consorzi provinciali antitubercolari ed alle istituzioni operanti nel settore.

Accentuata si manifesta la carenza dell'azione amministrativa nell'attuazione delle provvidenze dirette al recupero funzionale dei mutilati ed invalidi civili che, in quanto motulesi e neurolesi, versino in stato di bisogno e la cui invalidità possa essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione. Infatti, nei primi tre anni di applicazione della legge 6 agosto 1966, n. 625, che tali provvidenze ha disposto, risulta utilizzata soltanto una minima parte (circa 321 milioni) delle somme finora stanziare (11,55 miliardi) (347). Circostanza questa che è da porre in relazione anche con il mancato esercizio da parte del Ministero della facoltà di stipulare, ai fini della cura e dell'assistenza dei mutilati ed invalidi, convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali ed altri enti che gestiscano centri di recupero specializzati (articolo 1, ultimo comma, della legge).

d) *Interventi diretti in campo veterinario.* — Per l'attuazione del piano decennale di profilassi contro la t.b.c. bovina e la brucellosi bovina, ovina e caprina risultava utilizzato, al termine dell'esercizio, poco più del 50% degli stanziamenti complessivamente disposti dal 1964 (24,94 miliardi) (348).

Le iniziative del Ministero in ordine alle varie malattie esotiche (afta epizootica, peste suina classica ed africana, ecc.), contemplate dalla legge 23 gennaio 1968, n. 34, si sono concretate, da un lato, nella determinazione dei criteri per la corresponsione delle indennità relative all'abbattimento degli animali colpiti da tali affezioni (decreto ministeriale 8 novembre 1968) e nella emanazione di vari provvedimenti per la profilassi vaccinale obbligatoria contro alcune delle principali malattie indicate nella citata legge (349); dall'altro, nella utilizzazione dei fondi disponibili per le varie finalità profilattiche, limitata peraltro, ad appena un quinto degli stanziamenti (circa 5,5 miliardi). Ciò che, almeno in parte, è da rapportare alla mancata adozione dei piani nazionali e locali di risanamento, previsti dall'articolo 3 della legge.

(346) Sono stati esclusi dal riparto gli Uffici sanitari di Asti, Avellino, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Como, Cuneo, Foggia, Latina, Matera, Nuoro, Parma, Piacenza, Pescara, Pisa, Reggio Calabria, Rieti, Teramo, Terni, Viterbo.

(347) Le somme non impegnate costituiscono residui di stanziamento, a norma dell'articolo 12, V comma, della legge.

(348) La legge 23 gennaio 1968, n. 33, ha disposto un aumento di 3 miliardi dei fondi stanziati dalla legge 9 giugno 1964, n. 615.

(349) Per la peste suina africana: ordinanze ministeriali 14 e 16 febbraio 1968; per la peste suina classica: ordinanze ministeriali 12 giugno e 1 dicembre 1968; per l'afta epizootica dei bovini e dei bufalini: ordinanze ministeriali 10 maggio, 20 settembre e 4 dicembre 1968.

4. — Borse di studio.

Il Ministero ha concesso, nel 1968, borse di studio per l'addestramento del personale sanitario ausiliario (capitolo 1166), per lo svolgimento di attività di studio e di perfezionamento nel campo delle malattie sociali (capitolo 1211) e per il perfezionamento dei veterinari (capitolo 1286).

Nell'esercizio 1968, come nel precedente, gli stanziamenti relativi all'addestramento e aggiornamento del personale tecnico-sanitario sono stati destinati prevalentemente alle allieve delle scuole convitto professionali per infermiere (65,4 milioni) e, in piccola parte, a quelle delle scuole per assistenti sanitarie visitatrici (4,5 milioni). Minima risulta la utilizzazione delle somme iscritte nel capitolo 1211 (73 milioni), a carico del quale sono state concesse borse di studio per poco più di 5 milioni e soltanto in favore delle viglatrici d'infanzia e delle puericultrici.

A differenza del precedente esercizio, è stato interamente impiegato il modesto stanziamento del capitolo 1286, assegnando, mediante pubblico concorso (decreto ministeriale 1° agosto 1968), tre borse di studio a veterinari.

5. — Istituto superiore di sanità.

Nel 1968, è stata conferita la carica di Direttore dell'Istituto (decreto ministeriale 3 settembre 1968) che, dal 1961, veniva ricoperta per incarico.

Permane l'esigenza — posta in luce nelle precedenti relazioni — di procedere ad una revisione dell'ordinamento dell'Istituto, tale da assicurarne l'efficienza e l'alto livello tecnico-scientifico; ciò che potrà realizzarsi soltanto avendo costantemente di mira, oltre alle preminenti funzioni di controllo sanitario ad esso affidate, i compiti di ricerca e sperimentazione espressamente considerati dal programma economico nazionale (capitolo X, paragrafo 123) che, proprio con riferimento a tali finalità, la riorganizzazione ed il potenziamento dell'Istituto, tra l'altro prevede.

L'inadeguatezza dell'attuale strutturazione è rivelata da due fenomeni paralleli.

Il primo, che ne denota la scarsa funzionalità, è costituito dalla utilizzazione in misura inferiore al 50% del pur modesto stanziamento destinato alla ricerca scientifica (capitolo 5031: lire 200 milioni). Nel quadriennio 1965-1968, infatti, sono stati impegnati soltanto 398 milioni (circa) a fronte di una disponibilità complessiva di 800 milioni.

L'altro aspetto caratteristico è rappresentato dalle modalità di esercizio della facoltà di far ricorso all'opera di elementi estranei, prevista dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1418, in relazione a « temporanee esigenze » di funzionamento dell'Istituto; tale facoltà è divenuta, in concreto, l'usuale strumento per ovviare alle carenze organiche del personale delle varie carriere ed in particolare di quelle direttive (350) e tecniche (351).

Si richiamano, in argomento, le generali considerazioni svolte, in altra parte della relazione, in materia di personale, reclutamento e trattamento economico con particolare riguardo alle carriere tecniche (352).

(350) Nelle carriere direttive, tenuto conto delle posizioni soprannumerarie, risultavano vacanti 32 posti, dei quali 18 nei ruoli dei laboratori.

(351) Gli estranei assunti, nel 1968, appartengono alle seguenti categorie: Laureati 13; Diplomatici 29; Tecnici 16; Ausiliari 18.

(352) Parte IV, capitolo II, paragrafi 2, 3, 4.

CAPITOLO XXV

MINISTERO DEL TESORO

1. — *Premessa.*

Si è già avvertito con la precedente relazione come, nel procedere all'esame dell'attività del Ministero del tesoro, occorra tener presente che lo stesso, secondo la normativa vigente, ha, da un lato, al pari di qualsiasi altro Ministero, una competenza specifica per talune materie (servizi del tesoro, debito pubblico, provveditorato generale dello Stato, danni di guerra, pensioni di guerra, ecc.), mentre, dall'altro, è investito di funzioni di carattere generale che interferiscono, talora condizionandola, con l'attività di tutti gli altri Ministeri. Queste ultime funzioni sono accentrate essenzialmente in un organo, la Ragioneria generale dello Stato, e, nel loro complesso, assolvono, in atto, nell'ordinamento, un ruolo che in sostanza molto si accosta a quelli che l'articolo 95 della Costituzione riserva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Oggetto di questo capitolo sono soltanto le materie rispetto alle quali quello del tesoro può essere considerato un dicastero di spesa specifica, alla stessa stregua di tutti gli altri, mentre per i problemi e le questioni che — pur essendo riconducibili al Ministero del tesoro — interessano le Amministrazioni statali sotto un profilo generale, si rinvia alla parte prima in ciò che principalmente concerne: l'impostazione del bilancio e dei singoli stati di previsione, il problema dei residui, i rapporti fra bilancio generale e bilanci delle Amministrazioni autonome, le variazioni di bilancio, i capitoli per memoria; alla parte seconda per quanto concerne i temi generali della gestione delle entrate e delle spese, delle gestioni fuori bilancio, dei mutui, dei prestiti; e, infine, alla parte quarta per ciò che si riferisce al trattamento giuridico ed economico del personale, agli incarichi di studi e ricerche, all'acquisto di beni e servizi, alla meccanizzazione dei servizi, agli oneri per la partecipazione italiana ad organismi nazionali ed internazionali.

Va tenuto presente che nello stato di previsione del Ministero del tesoro trovano collocazione, non soltanto i capitoli di spesa generica (fondi di riserva, fondi speciali) — i cui stanziamenti per l'effettiva utilizzazione debbono essere trasferiti ai capitoli di spesa specifica dei singoli Ministeri — ma anche capitoli concernenti spese, il cui oggetto rientra nei fini istituzionali di altri Ministeri (ad esempio: difesa nazionale, relazioni internazionali, istruzione, interventi nel campo delle abitazioni, trasporti). Tale inserimento, se da un lato può trovare spiegazione nel fatto che quasi sempre si tratta di adempimenti puramente finanziari, dall'alto, esteriorizza, anche sotto questo profilo, la sostanziale posizione di coordinamento dell'attività amministrativa che il Ministero del tesoro in realtà esercita.

In tale quadro rientra la gestione del capitolo 2481 (contributo per la istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province), che reca uno stanziamento, per il 1968, di 55 miliardi stabilito dall'articolo 11 della legge di bilancio. Tale somma risulta assegnata, quanto a lire 44.502.069.365 ai Comuni, e quanto a lire 10.497.930.635 alle Province. In virtù dell'articolo 8 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, i contributi statali spettanti agli Enti locali, da iscriversi nei rispettivi bilanci di previsione, debbono essere così ripartiti:

a) quanto ai Comuni, per metà in proporzione ai residenti di età tra il sesto ed il quattordicesimo anno, e per metà in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle scuole statali elementari e medie esistenti nel territorio di ciascun Comune;

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) quanto alle Province, per i 3/4 in proporzione al numero degli alunni iscritti alle scuole medie statali di ciascuna Provincia, e per 1/4 in proporzione alla popolazione ivi residente.

Il numero degli alunni iscritti viene accertato dal Ministero della pubblica istruzione, di triennio in triennio, alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente quello d'inizio del triennio, a cominciare dal 31 dicembre 1962. La popolazione residente è accertata in base ai dati dell'ultimo (1961) censimento ufficiale pubblicati dall'Istituto centrale di statistica. Da notare che sui contributi erogati non può essere effettuata alcuna trattenuta per l'estinzione di eventuali debiti, ma solo per rettifiche inerenti alla ripartizione dei contributi medesimi.

Risulta che, relativamente alle Province, la quota di contributo per ciascun alunno iscritto (n. 564.667 al 31 dicembre 1965) alle scuole medie è di lire 13.943,52 e, per ciascun residente, in base al censimento del 1961, è di lire 51,84. Quanto ai Comuni, la quota per ciascun alunno delle scuole elementari e medie (iscritti al 31 dicembre 1965, n. 6.454.843) è di lire 3.450, e per ciascun residente di età fra il sesto e il quattordicesimo (n. 6.508.205) è di lire 3.421,72.

2. — Considerazioni generali sulla gestione.

Oltre al diffuso fenomeno — nelle sue linee generali in altra parte (353) tratteggiato — della non corrispondenza degli originari stanziamenti alle effettive occorrenze dell'esercizio, lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'altro discusso fenomeno degli oneri latenti (354) offre una significativa casistica.

Nella precedente relazione venne fatta menzione della insufficienza dei fondi stanziati sul capitolo 2960, concernente il rimborso da effettuarsi all'Amministrazione delle Poste, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, che ha disposto l'abrogazione delle esenzioni e riduzioni delle tasse postali e telegrafiche. Va, ora, segnalato che, anche per il 1968, la somma stanziata di lire 15.109.084.000 si è rivelata inferiore alla richiesta del Ministero delle poste, che ammonta a lire 15.566.516.200. Complessivamente le somme ancora dovute a tale titolo al predetto Ministero e che costituiscono un onere latente per il Tesoro, sono le seguenti:

Per l'esercizio 1965	L.	3.216.609.360
» » 1966	»	4.707.563.160
» » 1967	»	532.563.160
» » 1968	»	457.432.200
		L. 8.914.167.880

Altro caso di persistente insufficienza degli stanziamenti nel corso di vari anni, con conseguente onere latente, è rappresentato dalle somme che lo Stato deve alla Banca d'Italia, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265, e della convenzione tra il Ministro del tesoro e l'Istituto di emissione del 13 marzo 1945, resa esecutiva con decreto del 30 giugno 1945, a titolo di interessi e provvigioni sui depositi in conti correnti vincolati presso l'Istituto medesimo. Ricordato che la situazione debitoria al 31 dicembre 1967 ammontava a lire 233.951.599.060, come riferito nella precedente relazione, è da notare che con la legge 18 giugno 1969, n. 324, è stato provveduto alla sistema-

(353) Parte II, capitolo I.

(354) Parte I, capitolo unico.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione — mediante autorizzazione al Ministro del tesoro a rilasciare alla Banca d'Italia certificati di credito — del debito al 31 dicembre 1967.

Sempre in tema di oneri latenti non può non farsi cenno di quelli derivanti dai finanziamenti del sistema creditizio per le gestioni agricole a carico dello Stato, oneri ogni giorno vieppiù crescenti e che hanno attinto le ingenti dimensioni calcolate nel capitolo relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per quanto concerne il generale problema del coordinamento fra l'oggetto del capitolo e il suo inserimento nella rubrica — in conseguenza della riforma disposta dalla legge 1° marzo 1964, n. 62 (355) — è da notare che, anche nel 1968, sono stati utilizzati fondi del capitolo 1930 (356) attinente ai servizi centrali, per spese da farsi in provincia, non sussistendo, nell'apposita rubrica, un capitolo che contemplesse spese del genere. Siffatta anomalia risulta eliminata per il 1969 essendosi opportunamente modificata la denominazione del capitolo. Del pari sui capitoli 1951 (interventi assistenziali a favore del personale) e 1883 (istituito nel corso dell'esercizio per erogare compensi in relazione a prestazioni eccezionali rese in occasione del rinnovo dei buoni novennali del Tesoro con scadenza 1° gennaio 1977) — ancorchè compresi nella rubrica 15, attinente ai servizi centrali — sono state imputate erogazioni in favore del personale provinciale, per l'analogo difetto di corrispondenti capitoli nella rubrica 17, riguardante detto personale.

3. — *Liquidazione Enti superflui.*

Lo stato delle operazioni di liquidazione degli enti superflui non dà luogo a notazioni diverse da quelle contenute nella relazione per il 1967.

Va, tuttavia, ricordato che il programma economico nazionale ha affermato l'esigenza di riesaminare le attribuzioni degli enti pubblici per sopprimere quelli inutili, per fondere, ove sia ritenuto necessario o utile, quelli similari (paragrafo 22) e che lo strumento, già in precedenza apprestato, è costituito dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la cui applicazione è rimessa, come si è avuto occasione di precisare nelle precedenti relazioni, ad uno speciale ufficio del Ministero del tesoro.

Il tema porta a considerare come, da un lato, remore di varia natura — tra le quali segnatamente esigenze di carattere sociale — rendano assai difficoltosa l'adozione, e ancor più, la definizione di iniziative per la soppressione degli enti superflui e come, dall'altro, non sempre le operazioni di liquidazione procedano con ritmo adeguatamente celere, con pregiudizio per le finanze dello Stato, dato che sulle gestioni liquidatorie continuano a gravare oneri generali e di personale.

L'apposito Ufficio speciale nel 1968 ha proceduto alla liquidazione di tre enti e alla chiusura delle operazioni di liquidazione di un ente.

Per più generali considerazioni sulla liquidazione degli enti superflui — che dà luogo ad una gestione fuori bilancio (357) — si rinvia ad altra parte della presente relazione (358).

4. — *Contributi e conferimenti.*

Lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro contiene stanziamenti, di notevole importo, per la erogazione di contributi di vario genere in favore di enti pubblici e privati o di organismi di varia natura. Secondo le previsioni iniziali, i trasferimenti,

(355) Parte I, capitolo unico.

(356) « Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti ».

(357) Parte II, capitolo VII.

(358) Parte V, capitolo IV.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nell'ambito delle spese correnti, sarebbero dovuti aumentare dal 41% dell'esercizio precedente al 46% nell'esercizio 1968, mentre i trasferimenti nell'ambito della parte in conto capitale sarebbero dovuti diminuire dal 67% al 60%. In sede di consuntivo 1968 la proporzione dei trasferimenti è rimasta così accertata: 58,6% per le spese correnti e 61% per le spese in conto capitale.

Fra i contributi più notevoli della parte corrente figurano quelli a favore: del Pio Istituto di S. Spirito e degli Ospedali Riuniti di Roma (17.238,5 milioni), dei Comuni e delle province per l'istruzione pubblica (55.000 milioni) (359), della Comunità Europea (13.193,4 milioni), della Comunità Europea dell'energia atomica « Euratom » (3.243 milioni).

Per quanto concerne i trasferimenti in conto capitale, i contributi più cospicui riguardano i passaggi di fondi: alla Gestione case per lavoratori (22 miliardi), alla Banca Nazionale del Lavoro per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (19,825 miliardi, inizialmente il capitolo era solo per memoria), alla Comunità europea dell'energia atomica per ricerche e investimenti (18,628 miliardi), alla Cassa per il Mezzogiorno (336,5 miliardi).

Posto notevole occupano gli stanziamenti — previsti da specifiche norme di legge — a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro per conferimenti di vario genere; tra quelli dell'anno 1968 vanno segnalati i seguenti:

lire 5.145.726.000 alla Banca Nazionale del Lavoro, per aumento del capitale, ai sensi della legge 12 marzo 1958, n. 236;

lire 150 milioni, per il fondo di dotazione della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della predetta Banca, ai sensi della legge 24 novembre 1967, n. 1191;

lire 350 milioni per il Fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito teatrale sempre della stessa Banca, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 ottobre 1968, numero 1178;

lire 3.000 milioni alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233.

Con legge 31 gennaio 1968, n. 50, sono stati previsti conferimenti al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna, all'ISVEIMER, all'IRFIS e al CIS, in ragione di 100 miliardi per il 1968 e 50 miliardi per ciascuno degli anni 1969 e 1970, per l'aumento dei rispettivi capitali di fondazione, fondi di rotazione ed appositi fondi di riserva, a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito. Nel 1968 sono stati conferiti 18 miliardi al Banco di Napoli, 40 miliardi al Banco di Sicilia (in relazione anche agli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia), 4 miliardi al Banco di Sardegna, 18 miliardi all'ISVEIMER, 14 miliardi all'IRFIS e 6 miliardi al CIS.

Ulteriori conferimenti sono stati effettuati all'ISVEIMER e all'IRFIS, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 390, per gli importi, rispettivamente di 3 miliardi e 5 miliardi, quale integrazione dei cennati conferimenti ai fondi di riserva speciale.

Il paragrafo 171 del Programma prevede un potenziamento dei tre Istituti speciali di credito; l'incremento del fondo di dotazione degli stessi per lire 27,95 miliardi è stato disposto in attuazione della legge n. 60 del 1965, cioè precedentemente ed indipendentemente dalle proposizioni del programma.

5. — *Interventi per calamità naturali.*

Gli interventi per calamità naturali interessano principalmente altri Ministeri — come quelli dei lavori pubblici e dell'interno — ma anche lo stato di previsione della spesa del

(359) Determinato con l'articolo 11 della legge di bilancio.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero del tesoro, che per il 1968 reca, nei capitoli 2937 (360), 5104 (361), 5148 (362), 5152 (363) e 5246 (364), stanziamenti per l'attuazione di leggi, che prevedono interventi di questo tipo.

Gli stanziamenti dei capitoli 5152 e 5246 trovano il loro fondamento giuridico nel decreto-legge 15 febbraio 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e nell'articolo 1, 1° e 2° comma, della legge 22 febbraio 1968, n. 115, che prevedono il concorso statale nel pagamento degli interessi nella misura del 3 per cento, sui finanziamenti concessi dagli Istituti di credito alle ditte industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità, nonchè anticipazioni dello Stato agli Istituti finanziatori. Il ritmo dell'attività amministrativa nel settore è indicato dal fatto che nessun pagamento risulta effettuato, nel corso dell'esercizio, sui fondi della competenza stanziati, in virtù della legge n. 115 del 1968, per l'importo di lire 1.150.000.000 al capitolo 5152 e di lire 700.000.000 al capitolo 5246, mentre risultano erogate sui corrispondenti residui, rispettivamente, lire 85.988.033 e lire 113 milioni.

In favore degli invalidi e dei superstiti dei deceduti o dispersi in conseguenza della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 è prevista una rendita di invalidità o di reversibilità, secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, anticipata dall'INAIL e a questo rimborsata dallo Stato annualmente, in base ad apposita convenzione.

Il ritmo dell'attività amministrativa è indicato dal fatto che la prevista convenzione non risulta stipulata e che quindi alcuna somma ha potuto essere erogata sul capitolo 2937, istituito per la prima volta nel 1968 con una dotazione di lire 400.000.000, ai sensi dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Sovvenzioni straordinarie in favore delle Ferrovie dello Stato, per il ripristino delle opere e degli impianti danneggiati o distrutti dalle alluvioni dell'autunno 1966 e 1968, sono previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 21 dicembre 1966, n. 1142, dal decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, e dal decreto-

(360) Rimborso all'I.N.A.I.L. delle rate di rendita erogate agli invalidi ed ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi in conseguenza della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (articolo 22 della legge 31 maggio 1964, n. 357).

(361) Sovvenzioni straordinaria all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 e alle spese da sostenere, in dipendenza dei detti eventi, per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati-alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per i servizi sostitutivi sui tronchi di linea interrotti, nonchè per indennizzi (articolo 68 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142).

(362) Somme da versare all'Istituto Centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale) e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni, per la ripresa dell'attività produttiva da parte delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, comprese le società cooperative, colpite dai terremoti del gennaio 1968 in Sicilia (articolo 37-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241).

(363) Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dovuti ad Istituti ed Aziende di credito sulle anticipazioni concesse alle imprese danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità e contributo statale a favore delle stesse imprese che intendono provvedere, con mezzi propri, alla ricostruzione e riattivazione degli impianti ed alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio (articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e articolo 1 — secondo comma — della legge 22 febbraio 1968, n. 115).

(364) Somma da erogare per l'aumento del fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità (articolo 1 — primo comma — della legge 22 febbraio 1968, n. 115).

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge 19 novembre 1968, n. 1149, sostituito dal decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233. La somma di 8.500 milioni, prevista dal decreto-legge n. 976 del 1966, quale quota del 1968, risulta iscritta nel capitolo 5104 ed interamente trasferita all'Amministrazione ferroviaria. È stato, poi, istituito il capitolo di spesa connessa alle sovvenzioni — dell'ammontare complessivo di 2 miliardi — previste per l'anno 1968 dai più recenti provvedimenti legislativi, ma la somma non è stata ancora erogata.

In favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte dai terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, è stata autorizzata per l'anno 1968, con l'articolo 37-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, la spesa di 1500 milioni da destinare a contributi negli interessi per i finanziamenti accordati dagli Istituti di credito alle imprese colpite dai terremoti. Detta somma, iscritta nel capitolo 5148, è stata interamente trasferita al Medio-credito centrale e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, che provvedono alla successiva erogazione di tali contributi agli istituti finanziari.

6. — *Danni di guerra.*

Nel corso dell'esercizio l'attività dell'Amministrazione, nel particolare settore dei danni di guerra, è stata influenzata dalle innovazioni apportate dalla legge 29 settembre 1967, n. 955, e, più specificamente, dalle disposizioni intese alla semplificazione della procedura di liquidazione. Avvalendosi della norma contenuta nell'articolo 12 della citata legge n. 955, si è dato infine corso a provvedimenti decisori di ricorsi, prodotti dagli interessati avverso liquidazioni effettuate dalle Intendenze di finanza, giacenti sin dal 1956 presso la competente Direzione generale.

La ricostituzione della Commissione tecnico-amministrativa centrale, nella sua nuova articolazione (cinque sezioni), ha ovviato agli inconvenienti, lamentati in precedenza, per l'eccessivo appesantimento dei suoi lavori.

Si è realizzata, altresì, una abbreviazione dei tempi di istruttoria delle denunce pendenti, con l'entrata in vigore della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la quale — consentendo, tra l'altro, la presentazione da parte degli interessati, di semplici dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti la data e il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza dei danneggiati o eredi aventi causa — ha semplificato, a tutto vantaggio dei beneficiari delle provvidenze risarcitorie, gli oneri relativi alla documentazione formale prevista dalla legge organica 27 dicembre 1953, n. 968.

Nel corso dell'esercizio sono stati emessi n. 3.704 mandati diretti (esercizio 1967, numero 3.666), per un importo globale netto di lire 2.840.410.459, e n. 243 ordini di accreditamento (esercizio 1967: n. 125) per complessive lire 22.365.968.150.

Degli importi suddetti, lire 722.828.325 (erogate con n. 240 mandati diretti) e lire 195 milioni 415.277 (erogate con n. 95 ordini di accreditamento) ineriscono al capitolo 3413 (spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze armate alleate e spese di qualsiasi natura connesse alla permanenza in Italia delle Forze armate medesime); lire 9 milioni 646.405 (erogate con n. 13 mandati diretti) e lire 5.652.873 (erogate con n. 8 ordini di accreditamento) concernono il capitolo 7991 (somma occorrente per il pagamento dei debiti contratti dalle formazioni partigiane ai fini della lotta di liberazione — decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517); le somme rimanenti afferiscono invece al capitolo 3442 (fondo indiviso per la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra — legge 27 dicembre 1953, n. 968).

Per il funzionamento delle commissioni previste dalle leggi n. 968 del 1953, n. 517 del 1948 citate, nonché dalla legge n. 10 del 9 gennaio 1951, sono state complessivamente erogate lire 45.263.000.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In virtù dell'articolo 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, « il Ministero del tesoro è autorizzato ad applicare una ritenuta fino allo 0,50 per cento su ogni somma pagata (in relazione alla legge stessa), per assicurare ai sinistrati di guerra meno abbienti l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa da parte di enti ed associazioni con compiti assistenziali, giuridicamente riconosciuti ». Trattati sostanzialmente di una forma di contribuzione in favore degli enti interessati, in vista del perseguimento dei loro fini assistenziali.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1968 risulta erogata, in favore di tali enti, la somma complessiva di milioni 91,5. Gli enti che hanno beneficiato dei contributi sono: l'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, il Patronato ACLI, l'Ente di patrocinio e di assistenza coltivatori agricoli, l'ONARMO, l'Associazione nazionale profughi d'Africa; il costo unitario di ogni pratica da questi enti definita oscilla da un minimo di lire 38.000 ad un massimo di lire 51.625 (365).

Per quanto concerne gli oneri dipendenti dal Trattato di Pace, va tenuto presente che nel corso dell'anno è intervenuta, in materia, la legge 6 marzo 1968, n. 193, la quale — nel disporre in via definitiva l'aumento dei coefficienti di rivalutazione stabiliti provvisoriamente dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, 18 marzo 1958, n. 269, 6 ottobre 1962, n. 1469 e 2 marzo 1963, n. 387, inerenti l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia e nella zona B dell'ex territorio di Trieste — consente (articolo 2) la presentazione di domande, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per coloro che non vi avessero già provveduto. Le erogazioni effettuate nel corso dell'anno dall'Amministrazione centrale, per l'importo complessivo di lire 1.343.292.296 gravanti sul capitolo 3248 (indennizzi ai titolari di beni italiani nei territori passati alla Jugoslavia), concernono, peraltro, liquidazioni disposte alla stregua dei criteri di rivalutazione contenuti nella precedente normativa esistente in materia.

In applicazione, poi, della legge 5 giugno 1965, n. 718, concernente provvidenze in favore di connazionali che hanno subito espropriazioni da parte del Governo tunisino, sono state erogate, con n. 225 mandati diretti, anticipazioni, per l'importo di lire 492.832.489, con imputazione al capitolo di spesa 5364. Le liquidazioni finora ammesse a registrazione non hanno mai superato, singolarmente, l'importo di lire 5.000.000.

7. — Pensioni di guerra.

Nel 1968 è entrata in vigore la legge 18 marzo 1968, n. 313, che ha riordinato la legislazione sulle pensioni di guerra.

In applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13, l'Amministrazione ha dettato istruzioni affinché alla rinnovazione degli assegni delle categorie dalla 2^a all'8^a, limitatamente al periodo di otto anni, venga provveduto in sede provinciale. È questa citata una delle innovazioni più significative della legge n. 313, tale che, dalla sua applicazione, dovrebbe conseguire un notevole alleggerimento dell'attività amministrativa in sede centrale, alleggerimento che sarà ancor più sensibile quando, sempre in applicazione

(365) L'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra ha ricevuto la somma di lire 81.335.000 per la definizione di n. 2092 pratiche, con un costo unitario di lire 38.000 per ogni pratica definita. Gli altri enti beneficiari sono: il Patronato A.C.L.I., che ha ricevuto un contributo di lire 4.215.000 per la definizione di n. 103 pratiche, con un costo unitario per pratica di lire 40.922 l'Ente di patrocinio e assistenza coltivatori agricoli, il quale ha ricevuto contributi per lire 3.555.000 con un costo unitario di lire 45.000 per pratica; lo Istituto ONARMO di assistenza sociale, che ha avuto contributi per lire 2.065.000 con un costo unitario di lire 51.625 per pratica definita; l'Associazione nazionale profughi d'Africa, la quale ha ricevuto un contributo di lire 330.000 per n. 7 pratiche, con un costo unitario di lire 47.142 per pratica definita.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della legge stessa, sarà stato completato il decentramento delle competenze alle Direzioni provinciali del tesoro.

Tuttavia, dalla compiuta attuazione del decentramento non è da attendersi che l'attività dell'Amministrazione possa prontamente adeguarsi alla dimensione sempre tanto elevata delle richieste. La Corte, nella precedente relazione, si è soffermata su alcune delle ragioni che determinano questo fenomeno, ravvisandole essenzialmente nella progressiva tendenza delle leggi ad aumentare il numero dei beneficiari, e a rinnovare le legislazioni e le condizioni per il conseguimento del trattamento pensionistico di guerra.

Si deve poi aggiungere che, essendo stato abolito ogni termine di scadenza per la presentazione della domanda, avviene normalmente che ex militari o infortunati civili chiedano il trattamento economico per invalidità, le quali seppur sono conseguenza di fatti di guerra lo sono in modo lontano e mediato al segno da render arduo l'accertamento di siffatta causa.

Nella sede giurisdizionale, poi, anche a motivo dell'assoluta gratuità e informalità del mezzo per adirla, si verifica il fenomeno di una sopravvenienza di gravami di dimensioni equivalenti alle diecine di migliaia di decisioni, sicchè la giacenza non ne rimane alleggerita. In proposito talune considerazioni sono state svolte nella relazione dello scorso anno, volta ad individuare le cause di tale fenomeno, tra le quali segnalasi in partico-

ANNO	Ricorsi pendenti all'inizio dell'anno	Ricorsi pervenuti durante l'anno	Totale	Ricorsi definiti durante l'anno	Rimanenza alla fine dell'anno
1948	41.250	10.050	51.300	9.120	42.180
1949	42.180	10.300	52.480	9.310	43.170
1950	43.070	20.530	63.700	10.200	53.500
1951	53.500	18.250	71.750	12.400	59.350
1952	59.530	25.410	84.760	9.080	75.680
1953	75.680	35.200	110.880	8.300	102.580
1954	102.580	50.120	152.700	12.020	140.680
1955	140.680	65.100	205.780	21.460	184.320
1956	184.320	60.480	244.800	15.045	229.755
1957	229.755	35.437	265.192	14.936	250.262
1958	250.262	25.000	275.262	14.697	260.565
1959	260.565	21.637	282.202	14.155	268.047
1960	268.047	17.714	285.761	14.521	270.512
1961	270.512	18.115	288.627	13.063	275.564
1962	275.564	12.752	288.316	18.570	269.746
1963	252.097	13.695	265.792	16.045	249.747
1964	249.747	21.482	271.229	20.933	250.296
1965	250.296	29.535	279.831	18.132	261.699
1966	261.699	29.214	290.913	28.841	262.072
1967	262.072	36.729	298.801	26.517	272.284
1968	272.284	26.815	299.099	24.011	275.088

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lare quella della genericità del decreto impugnato, che non consente all'interessato di valutare concretamente il motivo per cui la sua richiesta di pensione è stata respinta.

Dall'unito prospetto risulta l'andamento dei ricorsi definiti rispetto a quelli sopravvenuti e a quelli giacenti.

Correttivo all'aumento della litigiosità in questo settore avrebbe potuto essere recato dalla possibilità offerta a chi si è visto respingere la domanda ovvero ne ha ottenuto l'accoglimento in misura inferiore alle sue aspettative, di chiedere il riesame amministrativo entro i novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento (articolo 112, legge n. 313, citata), riesame che, a differenza di quello richiesto oltre il cennato termine, non richiede la sussistenza di alcun particolare motivo. Senonchè soltanto una esigua minoranza si è avvalsa di tale possibilità. Al riguardo, comunque, potrebbe tornare utile che l'Amministrazione provveda ad un attento riesame del caso, che le viene sottoposto, completando, ove occorra, l'istruttoria e, quando addivenga ad una decisione di rigetto, adeguatamente motivandola. Il che oggi non sempre avviene, specie per quanto concerne la motivazione, che pure è indispensabile per far conoscere all'interessato perchè le sue doglianze non vengono accolte.

8. — *Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra.*

Nel corso dell'esercizio sono stati registrati n. 795 decreti ministeriali che hanno dato esecuzione, a norma dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1948, n. 674, a n. 225 delibere, di cui solo 45 concernenti l'esercizio 1968. I mandati diretti emessi sul capitolo 3364 per un importo complessivo di lire 139.912.784 ammontano a 231.

A fronte di tale erogazione in favore dei creditori dello Stato, stanno gli oneri — lire 20.208.345 a carico del capitolo 3361 — di funzionamento del Commissariato, del Comitato e dell'Ufficio di segreteria.

Tenuto conto della graduale diminuzione delle pratiche ancora da definire, non può che auspicarsi — come già nella precedente relazione — un ridimensionamento dell'apparato amministrativo che giunga fino alla devoluzione della materia agli ordinari uffici dell'Amministrazione del tesoro.

9. — *Contabile del portafoglio.*

L'attività prevalente del contabile del portafoglio si è esplicita, anche nell'anno 1968, nelle operazioni inerenti ai pagamenti all'estero; nell'acquisto e vendita di titoli di debito pubblico per conto di enti morali; nella determinazione delle quotazioni giornaliere e mensili delle valute estere e dei titoli di Stato; nella compilazione della media semestrale dei titoli che possono essere accettati in cauzione dalle pubbliche Amministrazioni; nel controllo sulle importazioni dell'oro e nelle operazioni relative al « Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico ». Di queste ultime già s'è detto in altra parte della relazione, cui si rinvia (366).

Nell'esercizio sono stati emessi n. 41.437 ordini di portafoglio (circa il 10 per cento in più rispetto all'anno precedente), per un ammontare di lire 303.800.672.402, con un incremento di circa il 20 per cento rispetto al 1967.

Il portafoglio, tra l'altro, cura, tramite l'Ufficio italiano dei cambi, il pagamento delle spese relative al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari (sti-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pendi, spese di manutenzione di locali, di cancelleria, postali, fitti passivi), che nel 1968 sono state di lire 43.947.688.060.

Per molti di tali pagamenti sono state utilizzate le divise affluite ai « Conti valute Tesoro » e ai « Conti speciali di rappresentanze diplomatiche » amministrati dal Contabile. Tali conti — ai quali vengono accreditate le somme riscosse a titolo di proventi consolari e dai quali vengono prelevate le somme per far fronte alle spese dei Consolati — evitano le spese di commissione bancaria e postali, che il trasferimento di valuta all'estero comporta, e consentono di utilizzare divise di Paesi con i quali l'Italia intrattiene scarsi rapporti commerciali.

Nella precedente relazione si è accennato che, per il pagamento di tali spese, aventi carattere di urgenza, era stato istituito presso la Tesoreria centrale, e vincolato a favore del Contabile del portafoglio, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un « Fondo di anticipazione », al fine precipuo di eliminare ritardi nel pagamento di competenze al personale all'estero. Tale sistema si è rivelato, peraltro, strumento non adeguato agli scopi voluti, dato che i prelevamenti, a norma degli articoli 67 e 68 del citato decreto n. 18 del 1967, debbono essere disposti con la contemporanea emissione del titolo di spesa, ed il pagamento avviene con il consueto *iter*, tramite l'invio di vaglia del Tesoro all'Ufficio italiano dei cambi; il fondo — per il funzionamento del quale era stata stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (capitolo 1831) la somma di lire 4.000 milioni — è rimasto, infatti, pressochè inutilizzato.

Al fine di accelerare il pagamento delle spese urgenti si è convenuto da parte delle Amministrazioni degli esteri e del tesoro di determinare i tempi tecnici a disposizione di ciascun ufficio interessato per l'espletamento dei provvedimenti di competenza, nel pieno rispetto della procedura prevista dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Il portafoglio dello Stato ha provveduto ai versamenti, a titolo di interessi e di capitale, relativi ai prestiti contratti all'estero, sia dallo Stato che da enti pubblici, con un movimento di lire 45.743.012.100.

Sono stati, inoltre, disposti pagamenti all'estero per conto delle Università, riguardanti l'acquisto, per lire 2.370.368.748, di strumenti scientifici, pubblicazioni, abbonamenti a riviste specializzate, e per conto di Amministrazioni varie ed enti pubblici, per missioni, esecuzione di contratti, borse di studio, per un importo di lire 56.883.303.817.

Il portafoglio ha curato, altresì, l'invio alle Amministrazioni ed enti delle rimesse che pervengono, tramite l'Ufficio italiano dei cambi, da parte di banche od amministrazioni estere, a seguito di acquisti in Italia, restituzioni di pensioni non pagate per decesso o irreperibilità dei titolari. L'importo di tali rimesse è stato di lire 10.644.070.818.

10. — *Amministrazione decentrata.*

Sotto il profilo dell'attività degli organi decentrati del Tesoro, va ricordato che la legge 18 marzo 1968, n. 313, ha determinato, per effetto delle nuove attribuzioni, un ampliamento della sfera di competenza delle Direzioni provinciali del Tesoro, nonchè, di riflesso, di quella delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Delegazioni della Corte dei conti. E ciò in attuazione di quelle esigenze di decentramento che, individuate da tempo, vanno realizzandosi attraverso un graduale riordinamento delle strutture e della disciplina degli uffici statali.

La legge 18 marzo 1968, n. 263, stabilisce, tra l'altro, che le dette Direzioni provinciali provvedano alla liquidazione ed al pagamento dell'assegno annuo vitalizio spettante agli insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I primi provvedimenti emessi sono pervenuti solo di recente all'esame delle Delegazioni della Corte; il che fa dubitare della sincerità delle semplificazioni dall'articolo 6 da tale legge previste ai fini di un concreto acceleramento dell'*iter* procedurale. Si consideri, invero, che le Direzioni provinciali han dovuto attendere di ricevere dal Ministero della difesa le certificazioni relative all'avvenuto conferimento delle onorificenze di Cavaliere di Vittorio Veneto, nonchè le attestazioni che gli interessati avevano reso — contestualmente alla domanda di concessione dell'onorificenza — nella dichiarazione di cui all'articolo 6 citato.

La legge 18 marzo 1968, n. 249 — concernente la delega al Governo per il riordinamento delle Amministrazioni dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni — reca, tra l'altro, norme sulla riliquidazione delle pensioni e degli assegni vitalizi.

L'attività svolta finora dai competenti organi, per quanto concerne le pensioni di reversibilità, è risultata rallentata soprattutto perchè le Direzioni provinciali del Tesoro, han potuto cominciare il lavoro sol dopo aver ricevuto dalle Amministrazioni centrali tutti gli elementi necessari per far luogo alle riliquidazioni.

Va ricordato, in proposito, che il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli Ordinamenti del personale), con circolare n. 50 in data 20 maggio 1968, ha disposto che le singole Amministrazioni centrali determinino preventivamente, in apposito progetto teorico, la pensione che sarebbe spettata al dante causa qualora fosse stato in vita e lo trasmettano, poi, alle Direzioni provinciali competenti corredato della copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero di uno stralcio di tali documenti contenente gli elementi necessari per poter desumere l'esatta posizione giuridica ed economica dell'interessato.

A malgrado di ciò, il ritmo delle operazioni non sembra sia stato quale era da attendersi; tanto più se si consideri che allo scopo di incentivare al massimo il servizio, la legge (articolo 43) ha autorizzato prestazioni straordinarie retribuite come lavoro straordinario in determinati limiti massimi di orario e di spesa ed, inoltre, ha disposto l'erogazione di compensi speciali per prestazioni rese con il sistema del cottimo, in eccedenza ai detti limiti.

Le Direzioni provinciali del Tesoro, frattanto, in sede di liquidazione o riliquidazione di pensioni di reversibilità, ne continuano a determinare gli importi in base alle norme antecedenti alla legge 18 marzo 1968, n. 249.

11. — *Enti soggetti alla vigilanza del Ministero.*

Il Ministero del tesoro — si è osservato nella precedente relazione — è investito di generali attribuzioni in materia di vigilanza governativa su tutti gli enti pubblici, in qualsiasi forma collegati con la finanza statale. Numerose norme contemplano, infatti, il « concerto » del Ministero del tesoro per i provvedimenti (approvazione dei regolamenti di amministrazione e contabilità nonchè di quelli organici del personale, esame ed approvazione dei bilanci) concernenti gli enti vigilati da tutti gli altri Ministeri; la partecipazione, ai collegi sindacali degli enti stessi, di funzioni della Ragioneria generale dello Stato; accertamenti ispettivi sulle gestioni.

Premesso che tali generali attribuzioni hanno ragion d'essere per i riflessi dell'attività degli enti sovvenzionati dallo Stato sulla gestione del pubblico denaro ed a parte l'attuazione dell'articolo 95 della Costituzione per ciò che concerne il coordinamento dell'esercizio dei poteri di vigilanza dei singoli Ministeri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e, dunque, anche di quelli, generali e specifici, del Tesoro; a parte cio, dicevasi, giova ricordar come il programma economico nazionale (paragrafo 22) distinta-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente contempli, per quel che attiene alla struttura degli organi amministrativi, la necessità, per un verso, di ordinare la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per altro verso, di assicurare, nei confronti degli enti pubblici, « la piena efficacia ai poteri di direzione e di controllo del Governo e del Parlamento, e al sindacato della Corte dei conti ».

Il Ministero del tesoro ha, poi — come nelle precedenti relazioni avvertito — la vigilanza esclusiva su numerosi Enti. Di essi, soltanto tre sono assoggettati al controllo della Corte dei conti: l'Ufficio italiano dei cambi, la Cassa per il credito alle imprese artigiane e l'Istituto poligrafico dello Stato.

L'Ufficio italiano dei cambi è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961.

Nella relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1960-61 al 1966 (367), si è rilevato che il campo di attività del medesimo è strettamente correlato con quello dell'attività della Banca d'Italia e, perciò, assimilabile a quello di istituti bancari ed enti economici, nonché con gli indirizzi governativi di politica monetaria, finanziaria ed economica in generale.

La progressiva liberalizzazione con l'estero nei settori commerciale, valutario e finanziario, e gli sviluppi realizzati nel campo della cooperazione finanziaria ed economica internazionale, hanno comportato notevoli semplificazioni, snellimenti ed abolizioni di gran parte delle formalità preesistenti di carattere valutario; così ponendo il problema della riconsiderazione, per taluni aspetti, dell'attuale assetto dell'Ufficio. Questo è tenuto statutariamente soltanto a trasmettere il conto consuntivo al Ministero del tesoro, il quale, di fatto, non ha finora emesso pronuncia alcuna sui vari consuntivi annuali.

CAPITOLO XXVI.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

1. — *Considerazioni generali.*

Nella precedente relazione sono stati indicati i vari problemi di struttura di funzionamento e finanziari del settore dei trasporti e la necessità di coordinarne le connesse attività (368).

Con l'intervento della legge 31 ottobre 1967, n. 1085, — le cui disposizioni costituiscono lo stralcio di più ampio disegno di legge, decaduto nella precedente legislatura — è auspicabile un avvio a soluzione dei problemi suddetti.

I compiti affidati alla nuova Direzione generale del Coordinamento e degli affari generali, così come appaiono specificati nel recente decreto ministeriale, 14 gennaio 1969, n. 2, potranno consentire una effettiva azione di coordinamento e non soltanto attività di studio e ricerche.

(367) Atti parlamentari, IV Legislatura, Camera dei deputati, Doc. XIII, n. 1, vol. CCXCVIII.

(368) Si veggano anche le considerazioni contenute nella Parte IV, capitolo I.

2. — *Organizzazione e personale.*

Venendo, ora, a talune considerazioni sull'organizzazione, è da notare come, nella perdurante mancanza di una completa nuova disciplina unitaria, non soltanto esistano tuttora due distinti Consigli di amministrazione, uno per il personale della motorizzazione l'altro per quello dell'Aviazione civile, ma un terzo nel corso del 1968 se ne è aggiunto — in virtù dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 413, che sopprime l'Ente autotrasporti merci — con competenza per il personale dei ruoli ad esaurimento, già dipendenti da quell'ente, ed ora inquadrato nel Ministero dei trasporti. Tale Consiglio presenta una composizione del tutto particolare, partecipandovi i direttori generali ed i capi del personale, di tutte le Direzioni generali del Ministero, ivi compresa quella delle Ferrovie, composizione questa che dimostra una tendenza unificatrice; contraddetta, però, dalla creazione di un terzo organo collegiale con competenza nelle stesse materie degli altri due già esistenti.

Non è stata, del pari, data ancora attuazione al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per quanto concerne il funzionamento dei Compartimenti di traffico aereo.

Sempre nel settore della organizzazione, va rilevata la mancata attuazione del decentramento funzionale dell'Amministrazione centrale; non sono stati, infatti, ancora emanati i provvedimenti che specifichino quali siano gli atti vincolati che, a norma dell'articolo 155 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, rientrano nella competenza dei Direttori generali.

Per quanto concerne il personale — rinviando alle considerazioni di altra parte della presente relazione (369), in specie per quanto attiene al trattamento economico — va rilevato come, a seguito dell'inquadramento nei ruoli del Ministero dei dipendenti del soppresso Ente autotrasporti merci si è determinata, nell'ambito dell'Amministrazione, una nuova differenziazione di trattamento economico tra il personale in servizio, avendo conservato gli impiegati suddetti, a titolo di assegno personale, la più favorevole condizione retributiva già goduta alle dipendenze dell'Ente. È noto, poi, il particolare trattamento goduto dagli impiegati dei ruoli della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'inquadramento degli avventizi ed incaricati dell'Ente autotrasporti merci è stato effettuato, a norma della legge 18 marzo 1968, n. 413, nelle qualifiche corrispondenti al titolo di studio posseduto. Ciò ha determinato una reazione del personale della Direzione generale non inquadrato nelle carriere corrispondenti al titolo di studio posseduto, di tale disagio si fa eco una recente proposta di legge (Camera dei deputati, numero 1186), intesa a consentire al personale stesso analoghi benefici.

3. — *Ferrovia metropolitana di Roma.*

È opportuno far cenno dell'appalto concorso (370) per la concessione della costruzione del tronco di linea metropolitana di Roma da Termini a Piazza Risorgimento. Tra le due Società rimaste, da ultimo, in gara, è stata prescelta, su voto conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Società Metroroma. E ciò nonostante che la Commissione speciale del Consiglio di Stato, in data 13 novembre 1968, aveva messo in rilievo, anzitutto, la mancata utilizzazione — sia pure soltanto al fine di determinare

(369) Parte IV, capitolo II, paragrafo 4.

(370) Altre osservazioni in tema di Attività contrattuale sono contenute nella Parte IV, capitolo II, paragrafo 6.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la base di valutazione — dei punteggi analitici; avesse in secondo luogo osservato che la scelta, in sede di appalto concorso, poteva denunciare un eccesso di potere per contraddittorietà fra premessa e conclusioni del voto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici; e avesse notato, infine, che l'altro progetto (Vianini) presentava, in confronto di quello prescelto, caratteristiche di maggior sicurezza, sia come metodo di lavoro che sotto il profilo tecnico.

Taluni dubbi sono stati, poi, manifestati sulla clausola relativa al sottoattraversamento di Palazzo Barberini, con la quale l'Impresa si è obbligata, senza aumento di spesa, ad eseguire tutte le varianti che si rendessero necessarie in relazione alla precaria statica dell'edificio. Ove tale clausola di garanzia venisse a cadere, la previsione del costo di esecuzione dei progetti relativi dovrebbe essere soggetta a revisione, « tanto più che la scelta è stata suggerita non perchè il progetto della Metroroma fosse più apprezzabile tecnicamente ma perchè di minor costo ».

Deve, infine, rilevarsi, quanto alla gestione dei fondi necessari per la costruzione, come dall'esercizio 1959-1960 al 1968 risultino complessivamente stanziati (legge 24 dicembre 1959, n. 1145, e legge 12 marzo 1968, n. 285) 26 miliardi (371), ma soltanto 2,3 miliardi siano stati pagati mentre 23,6 costituiscano residui di stanziamento, per i quali, cioè, non sono stati nemmeno assunti gli impegni di spesa.

4. — *Trasporti in concessione.*

Già nelle precedenti relazioni è stato posto l'accento sulla crisi che da anni investe il settore dei pubblici servizi in concessione e sul conseguente onere finanziario che, in misura sempre maggiore, ne deriva allo Stato, il quale è costretto ad intervenire con sovvenzioni o sussidi integrativi, addirittura con assunzioni dirette delle gestioni.

L'applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221, non ha dato riassetto alla situazione, nè può ipotizzarsi che ciò possa accadere in un prossimo futuro.

Gli stanziamenti per il pagamento delle sovvenzioni, determinati anno per anno dalla legge di bilancio — pur se via via aumentati in conseguenza delle rivalutazioni delle vecchie sovvenzioni e delle revisioni di quelle già rivalutate — risultano insufficienti, in considerazione del fatto che le rivalutazioni delle sovvenzioni determinano maggiori impegni, superiori alle disponibilità. Rimane, quindi, un onere latente, di rilevante importo ove appena si consideri che risultano ancora da pagare sovvenzioni concesse negli esercizi 1964, 1965, 1966 e 1967 (372).

Nel corso dell'esercizio 1968 sono stati erogati 23,4 miliardi a tal scopo stanziati.

Dall'esercizio finanziario 1954-55 (data della prima attuazione della legge n. 1221 del 1952) al 31 dicembre 1968, lo Stato ha erogato 139 miliardi, circa, ed ha assunto a carico degli esercizi futuri, sino al 2000, impegni complessivi per circa 462 miliardi.

Con legge 28 marzo 1968, n. 375, è stata autorizzata la erogazione di contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

La legge ha avuto tempestiva applicazione, poichè l'Amministrazione ha provveduto, in breve tempo, sia a stabilire i criteri e le modalità di erogazione (decreto interministeriale 17 giugno 1968, n. 14650) che ad approvare le tabelle dei costi chilometrici massimi ammissibili a contributo.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1968, infine, su voto conforme della Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione, istituita ai sensi dell'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, è stata

(371) Altri 12 miliardi saranno stanziati in base alla legge da ultimo indicata nei bilanci fino al 1974.

(372) Parte I, capitolo I, paragrafo 5.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

autorizzata la concessione del contributo previsto dalla citata legge n. 375 in favore di n. 884 aziende, non usufruenti di altri interventi finanziari, sussidi e sovvenzioni a carico dello Stato, ed è stata impegnata sul capitolo 1261, di nuova istituzione, l'intera somma di lire 4 miliardi prevista dalla legge stessa.

L'esposta situazione postula la urgente attuazione delle direttive contenute nel programma economico nazionale (paragrafi 126 e seguenti) per il riordinamento dei trasporti in concessione.

L'Amministrazione, per il settore delle ferrotranvie, non ha avviato studio alcuno, attesa la esistente concentrazione (basti far riferimento alla Nord-Milano, alle Calabro-Lucane, alle Aretine), mentre ha costituito un Comitato interministeriale (Bilancio-Tesoro-Trasporti) per lo studio di una nuova disciplina legislativa volta a ristrutturare l'intero settore delle autolinee extraurbane.

Lo stato di crisi del settore, accentuatosi nel triennio 1966-68, tende, peraltro, ad ulteriormente aggravarsi in dipendenza, sia della continua lievitazione dei prezzi determinata dal costante aumento delle spese per il personale, sia della diminuzione degli introiti, dovuta alla concomitante riduzione del traffico ed al mancato adeguamento delle tariffe.

L'urgenza di far fronte alla crisi, ha indotto l'Amministrazione a predisporre uno schema di disegno di legge per una nuova erogazione straordinaria di 10 miliardi.

Qualche cenno è a farsi degli altri interventi nel settore dei trasporti in concessione, rilevandosi qui, come nella precedente relazione, il ritmo non intenso dell'azione amministrativa nel settore.

Per la concessione dei contributi di percorrenza (articolo 20 legge 14 novembre 1962, n. 1916) sono stati stanziati, dall'esercizio 1962-1963 al 1967, un miliardo e 125 milioni; i pagamenti ammontano a poco più di 520 milioni.

Con legge 5 luglio 1967, n. 561, è stato previsto un contributo straordinario dello Stato per la ferrovia Circunvesuviana in regime di concessione. Sugli stanziamenti del 1967 e del 1968, per complessivi 1 miliardo, risultano erogati circa 154,6 milioni.

Per il completamento dei lavori di costruzione della ferrovia circunflegrea e per l'acquisto di materiali rotabili sono stati stanziati (legge 31 ottobre 1966, n. 950) 3,26 miliardi; disposti pagamenti per sole lire 29.382.858.

Anche la gestione dei fondi per la concessione di contributi per la costruzione e l'ammodernamento di natanti, per la costruzione di depositi merci e per attrezzature ad uso pubblico per la navigazione interna (capitolo 5093), su un complesso di stanziamenti per 925 milioni dall'esercizio 1962-1963 a quello in esame, mostra, come soltanto in quest'ultimo esercizio siano stati effettuati i primi pagamenti per lire 12 milioni 134.130 in conto residui.

Nè diversa è la situazione relativa alle spese, sempre disposte in conto residui per sole lire 10.021.421 per contributi per opere di riparazioni urgenti e sovvenzioni in capitale per costruzioni, lavori ed incrementi patrimoniali, nonchè per trasformazioni di sistemi di trazione di ferrovie e tranvie (capitolo 5094), mentre sugli stessi residui sono state accertate economie per 60 milioni sul totale di lire 74.617.737 al 1° gennaio 1968 (373).

Va ricordato che le spese relative ai contributi, di cui ai capitoli 5093 e 5094, mancano di apposito fondamento normativo.

(373) Completamente iscritto fra i residui risulta pure lo stanziamento di 20 milioni di lire per il 1968.

5. — *Aviazione civile.*

Per quanto attiene all'attività della Direzione generale dell'aviazione civile (374), possono ricordarsi le sovvenzioni concesse, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, alle Società concessionarie di servizi di trasporto aereo. Tali sovvenzioni (375) vengono determinate nelle apposite convenzioni, non essendo stato mai emanato il regolamento previsto dalla citata legge, che avrebbe dovuto indicarne la misura e le modalità di concessione.

Al pari che nei decorsi esercizi, contributi e sovvenzioni sono stati concessi ad Enti e Istituzioni nazionali ed internazionali, nonchè a privati, per attività in favore dell'aviazione civile, con una spesa di lire 294 milioni in conto competenza e di 150,5 milioni in conto residui (376).

Nessun programma risulta disposto sul capitolo 1383, avente ad oggetto contributi di esercizio ad Enti gestori di aeroporti civili, allo scopo di garantire, per i servizi richiesti dall'Amministrazione, la sicurezza del volo e l'assistenza antincendio.

I contributi relativi alla costruzione degli aeroporti Genova-Sestri, Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo (previsti, per gli ultimi due, dalla legge 12 marzo 1968, n. 291), sono stati stanziati a decorrere dall'esercizio 1969 nel capitolo 5191, di nuova istituzione, al quale risultano ora trasportati i fondi del capitolo 5171 del 1968, relativo alle annualità per la costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri.

6. — *Interventi per calamità naturali.*

In attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 276, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, nel 1968, sono stati erogati contributi finanziari in favore di ferrovie in concessione per complessive lire 151.506.347, su una disponibilità (capitolo 8032) di lire 1,5 miliardi.

Ai sensi dell'articolo 69 della legge stessa, sono stati concessi alle Agenzie Alitalia di Firenze e Venezia, in relazione ai danni subiti per alluvioni dell'autunno 1966, contributi per complessivi 25 milioni, pari all'intero stanziamento del capitolo 7021. Per il ripristino degli aeroporti e degli impianti e attrezzature aeroportuali danneggiati dagli stessi eventi calamitosi, sono stati erogati complessivamente lire 83.622.790, a fronte di una disponibilità (capitolo 8052) di lire 1.515.000.000.

La legge 28 marzo 1968, n. 358, prevede nuovi concorsi dello Stato nella spesa per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dal 1959 al 1966 agli impianti di alcune ferrovie in regime di concessione all'industria privata. Sull'apposito capitolo, di nuova istituzione (n. 5101), sono stati stanziati 500 milioni. La spesa finora erogata risulta di lire 76.549.089, mentre gli impegni già assunti ammontano a lire 120 milioni circa.

(374) V. per quanto concerne l'attività contrattuale Parte IV, capitolo II, paragrafo 6.

(375) Sono stati concessi all'Alitalia 700 milioni, all'ATI 53,5 milioni; all'ITAVIA 53,5 milioni; al CIE 7,26 milioni ed all'ELIVIE 100 milioni.

(376) Contributi e le sovvenzioni sono stati concessi a: Università Cattolica Milano lire 6.000.000; Scuola Ingegneria Aerospaziale Politecnico di Torino lire 8.000.000; CRAL Aviazione Civile lire 3.175.000; Registro Aeronautico lire 20.000.000; Aero Clubs Federali lire 105.000.000; Scuola Ingegneria Aerospaziale Università Roma lire 7.000.000; Ita (Istitut du Transport Arien) lire 1.250.000; Istituto Trasporti Aerei Università di Roma lire 6.500.000; Centro Sviluppo Trasporti Aerei lire 12.000.000; Centre International D'Aviation Agricole lire 875.000; Unavia lire 800.000; Aereo Club Italia lire 140.000.000; Ente Nazionale Gente dell'Aria lire 7.000.000; Scuola Medicina Aeronautica e Spaziale Università Roma lire 1.000.000.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La più recente disposizione legislativa (decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233) sugli interventi per gli eventi calamitosi verificatisi dal settembre al novembre 1968, non ha ovviamente dato luogo ad erogazioni di sorta; risultano stanziati negli appositi capitoli le somme, da essa previste, di 1,5 miliardi (capitoli 5097 e 5175).

Le cifre su esposte rivelano tutte un ritardo nella spesa — cui fa riscontro l'accumularsi di ingenti residui — in contrapposto alla urgenza della natura degli interventi, diretti al ripristino di attività e di impianti di primaria importanza.

7. — Gestioni governative dei pubblici servizi di trasporto.

Nella precedente relazione (377) si è fatto cenno delle gestioni governative dei pubblici servizi di trasporto, che svolgono la propria attività in virtù del regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336.

Le norme vigenti affidano al Ministero dei trasporti i servizi di cui trattasi con carattere di temporaneità, ma di fatto si è venuto, via via, a costituire un gruppo di gestioni che hanno carattere continuativo, come, a titolo di esempio, le Ferrovie padane, costituite in gestione governativa da ben trentasei anni, in virtù del regio decreto 7 settembre 1933, n. 1274.

Tali gestioni sono condotte con criteri, i quali si discostano da quelli fissati dalla disciplina della contabilità generale dello Stato, come, le Sezioni riunite della Corte hanno avuto agio a rilevare col parere reso il 13 dicembre 1965 sullo schema di disegno di legge, divenuto poi la legge 18 maggio 1967, n. 395.

La situazione di fatto determinatasi induce a rappresentare l'esigenza che siano in termini generali, individuati, e qualificati i riflessi che sulla conduzione aziendale esercitano la normativa pubblicistica, da un lato, e quella più propriamente aziendale, dall'altro.

Per quanto, sempre in termini generali, attiene all'attività di controllo svolta da un Collegio sindacale presieduto da un magistrato della Corte dei conti, va ricordato che solo l'impegno delle spese correnti viene disposto dalle Gestioni *in loco*, mentre per le spese in conto capitale si provvede in sede ministeriale.

In questa sede è stato rilevato che il Ministro dei trasporti collocava fuori ruolo proprio personale direttivo (ruolo motorizzazione), in ragione di una unità per ciascuna gestione, senza che ad esso venisse affidata funzione alcuna presso la gestione medesima. Segnalata la questione all'Amministrazione, questa ha provveduto alla eliminazione dei « fuori ruolo » di cui trattasi.

Talune osservazioni sono state mosse dai Collegi dei revisori. Oltre la esistenza di un disavanzo è stato rilevato come i beni immobili e gli impianti acquistati e costruiti (Ferrovia Torino-Ceres e Genova-Casella) siano esposti in bilancio all'attivo e al passivo della situazione patrimoniale allo stesso valore degli anni precedenti, senza alcuna partita rettificativa di natura patrimoniale e, cioè, delle quote di ammortamento e come non sia ancora intervenuta la risoluzione dei rapporti di credito e debito tra la decaduta società concessionaria della Ferrovia Torino-Ceres e la gestione governativa.

Venendo, poi, a considerare talune delle gestioni autorizzate con apposite leggi, è, anzitutto, da rilevare, per quanto concerne la gestione dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, l'aggravarsi del disavanzo economico della gestione, fissato dai 600 milioni del 1967 ai 724 nel 1968. Il ripianamento è a carico dello Stato (articolo 2, legge 18 luglio 1957, n. 614).

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Collegio dei revisori ha, tra l'altro, raccomandato di approfondire la problematica per il pagamento delle spese di natura patrimoniale, anche al fine di poter disciplinare compiutamente la materia a livello regolamentare; di istituire — in base a criteri uniformi — libretti di consistenza patrimoniale per tutti i natanti delle tre navigazioni; di raffrontare in apposite rilevazioni il dovuto, il versato, in materia di contributi previdenziali ed assistenziali vari; di vigilare sul mantenimento della consistenza delle scorte dei vari magazzini a livello delle relative sovvenzioni ministeriali; di effettuare revisioni periodiche dei rimborsi per l'utilizzo degli automezzi privati del personale per viaggi di servizio; di chiarire la situazione giuridica dei beni, comunque in possesso della gestione; di assicurare il tempestivo aggiornamento, presso le singole direzioni di esercizio, della contabilità di cassa; di curare il tempestivo investimento in titoli dei fondi di rinnovo.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Collegio ha avuto, poi, occasione di constatare diversità di indirizzi tra esercizio ed esercizio, per quanto attiene, in particolare, alla organizzazione dei servizi ed alla disciplina normativa del personale, con aspetti che considera di ostacolo alla realizzazione di una ordinata gestione; ha, perciò, prospettato l'opportunità che, nelle competenti sedi sia posto allo studio l'apprestamento degli strumenti necessari per conseguire una sostanziale unitarietà della gestione medesima.

In ordine alla gestione commissariale governativa per le ferrovie Calabro-Lucane, è stata rilevata unitamente al disavanzo, l'alta percentuale di incidenza degli oneri di personale e la necessità di una proficua utilizzazione del centro meccanografico, nonché richiamato l'attenzione, in attesa dell'approvazione dell'organico, sulla necessità di limitare le assunzioni di personale.

I revisori hanno anche raccomandato che i finanziamenti ministeriali vengano versati presso la tesoreria centrale su apposito conto corrente, con trasferimento di fondi alle banche che effettuano il servizio di cassa, secondo le necessità.

CAPITOLO XXVII

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

1. — *Considerazioni sulla gestione.*

Il particolare settore delle ferrovie è — come si è accennato nel capitolo precedente — per le sue caratteristiche e dimensioni, quello maggiormente coinvolto nella vasta e complessa problematica posta dall'esigenza di sviluppo e di coordinamento dell'intero settore dei trasporti.

Anche in relazione a queste più generali esigenze, vale innanzitutto notare come la struttura su cui la Corte si è più volte in precedenza soffermata — non ha subito finora sostanziali modifiche, nè che si sia dato avvio a quella radicale riorganizzazione che il programma economico nazionale (paragrafo 130) indica come necessaria per il risanamento finanziario e la modernizzazione degli impianti.

La gestione finanziaria dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato ha dato luogo ad un disavanzo accertato di 256,34 miliardi, superiore a quello accertato per l'esercizio precedente (207,09 miliardi) (378).

Per consentire più particolari valutazioni si riportano nell'unito prospetto i dati relativi agli investimenti e all'attuazione dei vari piani pluriennali di spesa.

(378) Si veda la parte II, capitolo V, per i problemi generali relativi o connessi al sistema di autonomia, adottato per i servizi delle Amministrazioni autonome e Aziende di Stato.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTUAZIONE DI INTERVENTI PLURIENNALI DI SPESA

(in milioni di lire)

ESERCIZI	Capitolo	Competenza			Residui		Pagamenti complessivi
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	
Legge 21-3-1958, n. 280, e 18-12-1950, n. 1142 esecuzione del 1° piano quinquennale:							
esercizio 1958-59	92-bis	30.000	21.440	8.560	—	—	21.440
esercizio 1959-60	97	30.000	30.000	—	8.560	—	38.560
esercizio 1960-61	87	50.000	49.800	200	—	—	49.800
esercizio 1961-62	97	50.000	50.000	—	200	—	50.200
esercizio 1962-63	98	50.000	50.000	—	—	—	50.000
esercizio 1963-64	95	40.000	37.870	2.130	—	—	37.870
esercizio 1°-7/31-12-1964	98	12.500	3.280	9.220	2.130	—	5.410
esercizio 1965	508	12.500	—	12.500	7.095	2.125	7.095
esercizio 1966	508	—	—	—	3.407	11.218	3.407
esercizio 1967	508	—	—	—	2.593	3.625	2.583
esercizio 1968	508	—	—	—	3.423	5.202	3.423
Legge 27-4-1962, n. 211, esecuzione 1ª fase piano decennale e legge 6-8-1967, n. 688 esecuzione stralcio per 150 miliardi in conto 2ª fase piano decennale:							
esercizio 1962-63	98-bis	130.000	31.990	98.010	—	—	31.990
esercizio 1963-64	96	150.000	—	150.000	77.430	20.580	77.430
esercizio 1°-7/31-12-1964	97	80.000	—	80.000	62.580	108.000	62.580
esercizio 1965	500	170.000	—	170.000	143.210	44.790	143.210
esercizio 1966	500	180.600	—	180.000	133.420	81.370	133.420
esercizio 1967	500	115.000	—	115.000	100.567	160.808	100.567
esercizio 1968	500	75.000	—	75.000	83.648	192.155	83.648
Decreto-legge 9-11-1968, n. 914, convertito nella legge 23-12-1968, numero 1141, e decreto-legge 18-11-1968, n. 976, convertito nella legge 23-12-1968, n. 1142, per intervento a favore zone colpite da alluvioni 1966:							
esercizio 1966	510	5.000	847	4.153	—	—	847
esercizio 1967	510	5.970	67	5.903	4.153	5.903	4.220
esercizio 1968	510	8.500	—	8.500	2.188	3.715	2.188
Decreto-legge 12-12-1968, n. 1232, e decreto-legge 18-12-1968, numero 1233, per interventi a favore zone colpite da alluvioni 1968:							
esercizio 1968	512	1.960	—	1.960	—	—	—
Legge 27-7-1967, n. 635, ricostruzione linea Cuneo-Breil-Ventimiglia:							
esercizio 1967	511	3.000	—	3.000	—	—	—
esercizio 1968	511	2.000	—	2.000	—	3.000	—

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vale aggiungere — ad integrazione di quanto esposto nella precedente relazione (379) che a copertura del disavanzo di 439,45 miliardi degli esercizi 1966 e 1967 si è avuta nel 1967 e nel 1968 l'emissione di obbligazioni per 450 miliardi al prezzo di emissione pari al 96 per cento del valore nominale, che, detratte le provvigioni bancarie per il collocamento (2,50%), ha dato un netto ricavo di 420,75 miliardi.

Con recente legge 2 maggio 1969, n. 280, l'Azienda è stata autorizzata ad ulteriori emissioni di prestiti obbligazionari per la copertura del disavanzo del 1968 con facoltà di ricorrere ad anticipazioni bancarie in attesa dell'espletamento delle relative procedure.

Quanto ai crediti dell'Azienda nei confronti delle società private che gestiscono ferrovie in concessione, alla fine del 1968, si nota un leggero miglioramento della situazione (lire 1.290.912.052 di crediti per capitali ed interessi) rispetto alla fine del decorso anno (lire 1.451.167.389) come risulta dal prospetto che segue:

FERROVIE CONCESSE	Debito al 31-12-1968	Debito al 31-12-1967
1) Ferrovie del Sud-Est	429.274.890	375.431.770
2) Ferrovie Alta Valtellina	30.027.415	41.580.180
3) Ferrovia Mandela-Subiaco	25.760.835	25.760.835
4) Ferrovie Nord Milano	239.028.814	343.083.287
5) Società nazionale ferrovie e tranvie	320.000.000	387.307.820
6) Ferrovia Benevento-Cancello	37.757.475	17.174.350
7) Ferrovie del Gargano	14.770.834	27.361.421
9) Ferrovie Adriatico-Appennino (Sangritana)	8.745.274	8.196.370
9) Società emiliana S.E.F.T.A.	49.809.135	86.464.865
10) Società Romana Nord	7.997.525	4.496.900
11) Ferrovie del Mezzogiorno d'Italia	2.560.545	7.313.485
12) Società ferrovie e tramvie vicentine	5.616.389	3.375.997
13) Ferrovie complementari sarde	67.123.070	—
14) Società strade ferrate sarde	33.588.035	—
15) Ferrovie Mantova-Peschiera	4.558.790	4.498.980
16) Ferrovie Suzzara-Ferrara	10.036.736	83.034.632
17) Società Subalpina	2.110.672	2.419.517
18) Compagnia siciliana marittima « Navisarma »	2.145.618	5.956.173
19) Ferrovia del Renon (Bolzano-Mandela)	—	6.245.073
20) S.A.B. Ferrovia Valle Soriana	—	19.469.339
21) S.A.B. Ferrovia Valle Brembana	—	576.927
22) Società « La ferroviaria italiana »	—	1.419.450
	1.290.918.052	1.451.167.389

Trattasi, peraltro, di rapporti finanziari ben lontani da conclusiva definizione: si pensi, infatti, che allo scomputo dei debiti anteriori si contrappongono, in non pochi casi, il sorgere e l'aumento dei nuovi degli esercizi seguenti e che, normalmente, la rateizzazione prolunga di molto i recuperi. D'altra parte, la revisione delle sovvenzioni richiede il compimento di un complesso *iter* amministrativo, mentre i pagamenti, risultano sempre condizionati, come si è accennato nel precedente capitolo, dalle disponibilità di bilancio.

2. — *Gestioni speciali.*

Nelle precedenti relazioni si sono illustrate le modalità di queste gestioni che fanno parte del bilancio delle Ferrovie dello Stato.

Per la gestione viveri « La Provvida » nel 1968 si è, nuovamente, verificato un disavanzo di lire 378.925.916, che aggiungendosi a quello di lire 1.507.134.261 degli esercizi precedenti, porta il disavanzo totale a lire 1.886.060.177. Questo viene contabilizzato fra i « residui attivi » dell'Azienda ferroviaria, in attesa della copertura (380) che dovrebbe intervenire entro la fine del 1969, termine di cessazione — a mente dell'articolo 35 della legge 27 luglio 1967, n. 667 — della gestione viveri « La Provvida ».

Come negli anni passati per pareggiare il disavanzo di 96,8 miliardi della Gestione dei fondi pensioni del personale ferroviario il contributo dell'Azienda ferroviaria per 61,4 miliardi è stato integrato da altro a carico del Ministero del tesoro. Contributi sono stati inoltre corrisposti dall'Azienda ferroviaria alla gestione del fondo di previdenza per gli assuntori (circa 600 milioni) e alla gestione dell'opera di previdenza a favore del personale (11,6 miliardi) per pareggiare i disavanzi.

3. — *Partecipazioni azionarie.*

Nei prospetti seguenti sono riassunti i dati relativi alle partecipazioni azionarie dell'Azienda, cui si è fatto cenno nelle precedenti relazioni. Vi sono comprese anche le partecipazioni indirette, quelle realizzate, cioè, a mezzo di società di cui l'Azienda è unica azionista. I risultati di gestione si riferiscono al 1967 non disponendosi ancora dei dati dei consuntivi della società dello scorso anno.

Va, in primo luogo segnalato il passivo delle gestioni della C.I.T., della quale l'Azienda ferroviaria statale è divenuta unica azionista dal 1967, e della C.I.A.T., della quale la C.I.T. e l'I.N.T. (società, entrambe, di cui l'Azienda è azionista unico) detengono la maggioranza del capitale sociale (82,26%).

Dal 1968 le Agenzie C.I.T. nei paesi esteri sono a totale partecipazione della C.I.T., avendo questa rilevato le azioni degli altri soci.

Va aggiunto che nel 1968 l'Azienda è stata autorizzata ad aumentare il capitale sociale dell'Istituto Nazionale Trasporti da lire 2.490.000.000 a lire 5.490.000.000 e la quota di partecipazione alla Banca Nazionale delle Comunicazioni da 500 milioni ad un miliardo, nonchè a sottoscrivere, proporzionalmente alla propria quota, l'aumento di capitale della CEMAT (Società per la costruzione e l'esercizio di mezzi ausiliari di trasporto).

Senza indugiare sull'assegnazione delle quote di utili o sul loro riporto a nuovo nell'esercizio successivo deliberato in taluni casi, vale appena notare che, nonostante il rinvio delle decisioni relative alla copertura delle perdite delle società a partecipazione, gli oneri conseguenti non potranno non gravare in definitiva sulla gestione dell'Azienda, proprio perchè unico azionista.

(380) Per quanto riguarda la vertenza fra la gestione « La Provvida » ed il Conservificio A.L.A., dopo la sentenza del Tribunale della quale si è fatto cenno nella relazione precedente, è intervenuta la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 65/69 del 15 novembre 1968 e 17 gennaio 1969, la quale a parziale riforma della sentenza anzidetta, ha condannato la gestione a corrispondere alla società A.L.A. la somma di lire 173.287.744 a titolo di risarcimento danni oltre agli interessi legali sulla somma medesima a decorrere dal 12 marzo 1947 (circa 200 milioni) per un importo complessivo di circa lire 375.000.000.

La gestione è stata inoltre condannata a pagare le spese di giudizio determinate in lire 3.478.070 (lire 3.200.000 per oneri di avvocati; lire 130.470 per diritti di procuratore e lire 147.600 per esborsi). Avverso tale sentenza la gestione « La Provvida », a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE PARTECIPAZIONI

a) Capitale sociale « globalmente » in possesso dell'Azienda F.S. e direttamente e indirettamente tramite altre Società.

SOCIETÀ	Capitale sociale	Risultato gestione esercizio 1967	
		Attivo	Passivo
<i>Direttamente:</i>			
1) C.I.T. (Compagnia italiana turismo)	L. 1.000.000.000	—	L. 696.917.756
2) I.N.T. (Istituto nazionale trasporti)	L. 2.490.000.000	L. 15.535.574	—
<i>Indirettamente (tramite C.I.T.):</i>			
3) S.W.T.S. (Scandinavia World Travel Service) ..	L. 7.000.000	—	L. 658.879
4) C.I.T. Argentina	L. 525.000	—	Pes. 3.889.970
5) C.I.T. Belgio	L. 12.583.000	fr. b. 337.247	—
6) C.I.T. Brasile	L. 1.050.000	N. Cr. 14.523,57	—
7) C.I.T. Francia	L. 38.253.000	fr. f. 164.095,09	—
8) C.I.T. Germania	L. 10.911.320	—	DM. 1.358,41
9) C.I.T. Inghilterra	Lst. 6.000	Lst. 7.394.2.2.	—
10) C.I.T. Svizzera	L. 15.920.300	fr. sv. 7.088,28	—
11) C.I.T. Uruguay	L. 40.000	P. U. 1.186.675,82	—
12) C.I.T. U.S.A.	L. 31.238.350	\$ 22.292,62	—

b) Capitale sociale « nella maggioranza » in possesso dell'Azienda F.S. e direttamente e indirettamente tramite altre Società.

SOCIETÀ	Capitale sociale (quota partecipazione con percentuale)	Risultato gestione esercizio 1967 (*)	
		Attivo	Passivo
<i>Direttamente:</i>			
13) B.N.C. (Banca nazionale comunicazioni)	L. 500.000.000 (63,96)	Partecipazione dal 29 dicembre 1967	
<i>Indirettamente:</i>			
14 C.I.A.T.:			
tramite C.I.T.	L. 227.145.000 (49,72)	—	—
tramite I.N.T.	L. 171.500.000 (37,54)	—	—
	L. 398.645.000 (87,26)	—	L. 229.971.587
15) C.E.N.A.T.:			
tramite I.N.T.	L. 115.750.000 (51,44)	L. 75.621	—

* Il risultato di gestione e quello generale non essendo stata ancora eseguita la ripartizione in relazione alla quota di partecipazione.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) Capitale sociale « con quote varie » in possesso dell'Azienda F.S. e direttamente e indirettamente tramite altre Società.

SOCIETÀ	Capitale sociale (quota partecipazione con percentuale)	Risultato gestione esercizio 1967 (*)	
		Attivo	Passivo
<i>Direttamente:</i>			
16) B.N.L. (Banca nazionale del lavoro)	L. 300.000.000 (0,75)	L. 12.750.000	—
17) Eurofina	fr.sv. 14.000.000 (14 —)	L. 81.198.320	—
18) Interfrigo	fr.b. 1.500.000 (10,90)	L. 1.405.156	—
19) Intercontainer	fr.b. 1.500.000 (12,50)	Partecipazione dal 5 dicembre 1967	
<i>Indirettamente (tramite C.I.T.):</i>			
20) C.I.A.A.O.	L. 2.520.000 (4,70)	Chiuso in pareggio	
21) Chiari e Sommariva ...	L. 780.000 (8,66)	L. 620.112	—
22) Eurocargo	L. 1.000.000 (33,33)	Il 1° esercizio chiude al 31-12-1968	
23) Airtour Italia	L. 1.500.000 (7,50)	L. 1.997.816	—
24) Ufficio centrale viaggi .	L. 65.000 (32 —)	L. 1.499.093	—

* - Per le partecipazioni dirette il risultato di gestione è la relazione alla quota di partecipazione;
Per le partecipazioni indirette il risultato di gestione è quello generale non essendo stata ancora eseguita la ripartizione in relazione alla quota di partecipazione.

d) Partecipazioni dirette cessate in corso di liquidazione

- 25) Consorzio elettrico di Buthier (C.E.B.)
26) Società Larderello
27) Società Termoelettrica Siciliana (S.T.E.S.)

3/12) Agenzie di turismo in Italia ed all'estero costituite dalla C.I.T. o assorbite interamente dalla C.I.T. nel 1968 (quelle con asterisco).

AGENZIE	Data di costituzione	Durata fino al	Capitale sociale	Risultato gestione esercizio 1967	
				Attivo	Passivo
3) Scandinavia World Travel Service	29/ 5/48	31/12/78	L. 7.000.000	—	L. 658.879 (1)
4) Argentina (*)	19/12/49	31/12/76	L. 525.000	—	PA. 3.889.970 (1)
5) Belgio (*)	21/ 9/27	29/ 9/87	L. 12.583.000	fr.b. 337.247	—
6) Brasile (*)	20/ 5/50	tempoind.	L. 1.050.000	N.cr. 14.523,57	—
7) Francia (*)	10/ 8/27	10/ 8/26	L. 38.253.000	fr.f. 164.095,09	=
8) Germania (*)	13/ 3/50	tempoind.	L. 10.911.320	—	DM.-1.358,41 (1)
9) Inghilterra	2/10/49	tempoind.	Lst. 6.000	Lst. 7.394.2.2.	—
10) Svizzera (*)	4/ 7/49	tempoind.	L. 15.920.300	fr.sv. 7.088,28	—
11) Uruguay (*)	25/ 5/49	tempoind.	L. 40.000	P.U.1.186.675,82	—
12) U.S.A.	22/ 3/48	tempoind.	L. 31.238.350	\$ 22.292,62 ⁷	—

(1) Ogni decisione per la copertura della perdita è stata rinviata all'esercizio 1968.

Poiché dal 1967 l'Azienda F.S. è unica azionista della C.I.T., anche l'onere per il ripianamento delle perdite suddette farà carico all'Azienda.

CAPITOLO XXVIII

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

1. — *Servizi del teatro.*

Le considerazioni svolte qui di seguito concernono gli interventi dell'Amministrazione — compresi nella rubrica « Servizi del teatro » dello stato di previsione della spesa — nel settore degli Enti autonomi lirici, delle istituzioni concertistiche e del teatro di prosa.

a) *Enti autonomi lirici.* — Con la precedente relazione è stato segnalato che la legge 14 agosto 1967, n. 800, nel dettare una nuova disciplina degli enti lirici, ha assegnato al Ministero particolari compiti di coordinamento, sostegno e vigilanza dell'intero settore, da realizzare direttamente ovvero a mezzo di organi costituiti a cura del Ministero medesimo, talora in concorso con altri. Trascorsi ormai quasi due anni dalla entrata in vigore della legge, non sono state, tuttavia, emanate le norme di attuazione, risultando così abbondantemente superato il termine fissato dall'articolo 50 al 2 aprile 1968 (e cioè a 6 mesi dal 2 ottobre 1967, data di entrata in vigore della legge).

Alla ricostituzione degli organi amministrativi e di revisione si è proceduto nel 1968 — e, quindi, oltre il termine previsto dall'articolo 51 (381) — mediante la nomina del Consiglio di amministrazione, del Sovrintendente e del Collegio dei revisori per tutti gli enti lirici.

Si è, inoltre, completata la costituzione degli organi di coordinamento dell'intero settore: dopo la Commissione centrale per la musica (che, come già segnalato nella precedente relazione, è stata istituita nel dicembre 1967), sono stati, infatti, costituiti il Comitato incaricato di coordinare sul piano nazionale i programmi degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (articolo 20, legge citata), nonché la Commissione di qualificazione professionale delle imprese liriche (articolo 43, legge citata).

Non risultano, invece, ancora approvati gli statuti e i regolamenti che gli enti lirici, a norma dell'articolo 25 della citata legge, avrebbero dovuto apprestare entro l'indicato termine del 2 aprile 1968 (382).

Sono anche da istituire i centri di formazione professionale per la preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico e della danza, previsti dall'articolo 8 della legge.

Nè risulta che siano state concesse borse di studio per la preparazione e il perfezionamento dei giovani nel settore lirico.

In ordine al riordinamento delle strutture finanziarie degli enti autonomi e delle istituzioni assimilate, il Ministero, ai sensi dell'articolo 53, ha effettuato, d'intesa con quello del tesoro, l'accertamento della situazione economica e patrimoniale di ciascun ente lirico, al fine di determinarne in particolare, i disavanzi al 31 dicembre 1966.

Per il ripianamento di siffatti disavanzi lo stesso articolo 53 prevede l'accensione di mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane. Gli oneri per capitale, interessi e spese di contratto (comprese l'imposta sull'entrata e quella di registro) sono a carico dello Stato. Al fine di disciplinare, in via generale, il ricorso al credito, da parte degli enti lirici, il Consiglio dei Ministri ha di recente predisposto un disegno di legge.

(381) Tale termine era il 2 dicembre 1967 e cioè due mesi dopo l'entrata in vigore della legge n. 800. Avvertesi, però, che la costituzione del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori e del Sovrintendente degli enti autonomi teatri comunali di Bologna e di Firenze è stata disposta, rispettivamente, con decreti ministeriali del 5 e del 16 gennaio 1968, e quindi poco dopo la scadenza dell'anzidetto termine.

(382) Risulta che gli schemi degli statuti e dei regolamenti sono ancora in fase di elaborazione.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quanto ai connotati di regolarità della gestione finanziaria degli enti lirici, si deve segnalare che non si è avuta finora l'approvazione dei bilanci di previsione e dei programmi di attività per il 1969. Tale approvazione avrebbe dovuto aver luogo non più tardi del mese di ottobre del 1968 (383).

Anche per l'approvazione dei bilanci consuntivi del 1967 — da trasmettere al Ministero, a norma dell'articolo 17 (7° comma) entro il mese di marzo del 1968 — non risulta sia intervenuta l'approvazione ministeriale.

L'importo definitivo dei contributi ordinari concessi per il biennio 1967-68 è, per ciascun ente, il seguente:

— Ente Autonomo Teatro dell'Opera di Roma	L.	1.728.409.789
— » » » S. Carlo di Napoli	»	1.313.860.534
— » » » alla Scala di Milano	»	2.102.916.810
— » » » Comunale di Bologna	»	563.515.796
— » » » Comunale di Genova	»	409.892.892
— » » » Comunale di Firenze	»	1.156.608.613
— » » » Comunale G. Verdi di Trieste	»	481.120.820
— » » » Comunale Regio di Torino	»	339.340.978
— » » L'Arena di Verona	»	493.124.124
— » » Teatro La Fenice di Venezia	»	972.673.429
— » » » Massimo di Palermo	»	1.234.812.792
— Istituto Conc. Pier Luigi da Palestrina di Cagliari	»	838.710.004

L'Amministrazione nel 1968 ha disposto un'assegnazione complessiva di lire 11.800 milioni, imputata sul fondo — corrispondente al 12% dell'8% dei diritti introitati dallo Stato sugli spettacoli e sulle scommesse (capitolo 1023) — la cui dotazione iniziale di lire 4 miliardi è stata aumentata, con decreto ministeriale n. 1344 del 17 gennaio 1968, di altri 8 miliardi.

Poichè, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 22 della legge n. 800, l'erogazione del contributo va effettuata per tre quarti all'inizio di ogni esercizio finanziario e, per il restante quarto, ad esercizio finanziario ultimato, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Ministero e la dimostrazione da parte dell'ente di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge (384), l'Amministrazione ha fatto luogo al pagamento delle somme su indicate e cioè per un ammontare complessivo di lire 8.844.689.764.

Siffatto finanziamento dello Stato, irrilevante essendo l'apporto degli enti locali, non può costituire da solo misura idonea al risanamento delle gestioni: di queste, infatti, va rilevata la tendenza ad una costante sproporzione tra costi e ricavi (385), in ragione anche delle maggiori esigenze sceniche affermatesi in questi ultimi anni e delle nuove collaborazioni a ciò necessarie.

(383) Secondo l'articolo 17 (commi secondo, terzo e ottavo) della legge n. 800, il Ministero, ove abbia rifiutato di approvare i bilanci di previsione e i programmi di attività — che gli enti sono tenuti a trasmettergli entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono — deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento (che, in ogni caso, non deve avvenire oltre il 31 agosto) dei nuovi bilanci e programmi predisposti dagli enti, tenendo conto della motivazione del precedente diniego di approvazione.

(384) Giova al proposito precisare che il pagamento di tale residua somma non potrà avvenire nel corso dell'esercizio in cui la concessione è stata disposta, in quanto, a norma dell'articolo 17, penultimo comma, il bilancio consuntivo deve essere trasmesso al Ministero per l'approvazione entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce. Inoltre, poiché la norma in parola non pone al Ministero alcun termine per provvedere all'approvazione del consuntivo (a differenza di quanto invece stabilisce per il preventivo), non è escluso che il pagamento della somma residua possa avvenire molto oltre la data del 30 marzo.

(385) Negli esercizi 1966 e 1967 è stata rilevata una sproporzione notevole fra costo, in media, di una rappresentazione e ricavo corrispondente, sì che in molti teatri, a fronte del costo di una rappresentazione in lire 14 milioni, l'entrata di botteghino è stata di circa un milione e mezzo (Relazione della Corte dei conti al Parlamento per gli esercizi 1966 e 1967, in corso di stampa). L'esiguità dei ricavi è da collegare anche con il fenomeno del pubblico non pagante, fenomeno che assume di anno in anno proporzioni maggiori.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non si può tuttavia sottacere come gli enti tendano a predisporre i propri programmi di attività senza tener conto delle effettive disponibilità finanziarie. Vale, al proposito, ricordare, con riferimento agli ultimi due esercizi (1966 e 1967) che il *deficit* patrimoniale degli enti lirici assomma ad oltre dieci miliardi e che, dal punto di vista economico, si è registrato un disavanzo complessivo di circa 41 miliardi.

Il risanamento delle gestioni degli enti lirici, a parte i benefici che potranno derivare dal riordinamento delle loro strutture organiche e finanziarie, dipende essenzialmente da un allargamento dell'area degli spettatori, realizzabile, in verità, solo se, verso questo genere teatrale, potrà essere sollecitato un maggiore interesse.

Il programma economico nazionale (paragrafo 110), posto che l'intervento dello Stato nel settore del teatro lirico debba indirizzarsi alla creazione delle condizioni che rendano possibile una più ampia partecipazione di pubblico, prescrive che ogni anno, in sede ministeriale, si provveda a coordinare l'attività di tutte le istituzioni esistenti, particolarmente per quanto concerne la durata delle varie stagioni liriche, i programmi-scambio e le *tournées* fuori sede. Invero, è soprattutto a questo fine (il cui raggiungimento deve essere verificato nel concreto) che, giusta quanto previsto dall'articolo 20 della citata legge n. 800, è stato istituito — come dianzi ricordato — un apposito Comitato presieduto dal Ministro e composto dal direttore generale dello spettacolo, dal direttore dell'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, dai sovrintendenti e dai direttori artistici degli enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate.

b) *Attività musicali e teatrali.* — Per ciò che concerne le altre attività musicali (lirica minore all'interno, lirica all'estero, concertistica all'interno e all'estero) e teatrali (prosa tradizionale, prosa in periodo estivo, operette), è da notare che manca una adeguata disciplina legislativa e regolamentare, cui l'Amministrazione ha cercato di ovviare, come già per il passato, con istruzioni interne (386). Queste hanno dato luogo, però, a qualche incertezza interpretativa, sicchè, poi, nella pratica, l'Amministrazione ha, talvolta, derogato alle stesse limitazioni che si era, in tal modo, imposte.

2. — *Servizi della cinematografia.*

La legge 4 novembre 1965, n. 1213 — che ha dettato una nuova disciplina dei provvedimenti a favore della cinematografia e che, pur avendo effetto dal 1° gennaio 1965, è stata emanata in prossimità della scadenza dell'esercizio finanziario 1965 — ha cominciato ad avere attuazione solo nel 1967. È nel corso di tale esercizio che — come già si è segnalato nella precedente relazione — l'Amministrazione ha provveduto alla costituzione delle varie commissioni e comitati previsti dalla legge (387).

(386) L'entità delle sovvenzioni è fissata nelle cennate istruzioni a seconda della natura della rappresentazione (lirica minore, concertistica, prosa), a seconda che avvengano in Italia o all'estero e in relazione alla compagnia (complessi teatrali ad iniziativa privata, minori, universitari).

L'importo dei contributi è fissato per stagione (con aumenti, qualora venga rappresentata un'opera nuova) ovvero in misura forfettaria, variabile a seconda dell'importanza delle manifestazioni, dei programmi di attività, della durata della gestione e dell'eventuale esistenza di attività didattica o sperimentale. Sono anche previsti contributi percentuali sugli incassi giornalieri per i complessi teatrali ad iniziativa privata; provvidenze a favore della Compagnia del teatro Sloveno di Trieste, delle Compagnie che si impegnino a svolgere attività per almeno 6 mesi, dei complessi di sperimentazione teatrali, dei complessi teatrali minori, dei teatri universitari, delle manifestazioni teatrali straordinarie.

(387) Commissione centrale per la cinematografia (di cui all'articolo 3 della citata legge n. 1213); Comitato per il credito cinematografico (articolo 27); Comitato di esperti (articolo 46); Commissione d'appello (articolo 47); Commissione incaricata di esprimere il parere sul rilascio degli attestati e sull'assegnazione dei premi di qualità ai film lungometraggi (articolo 48); Commissione incaricata di esprimere il parere sull'assegnazione dei premi ai film cortometraggi (articolo 49); Comitato avente il compito di esprimere il parere sulla attribuzione della qualifica di « film prodotti per ragazzi » (articolo 50); Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria dei film (articolo 51); Commissione incaricata di esprimere pareri sulla costruzione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici (articolo 52), ristrutturazione, mediante creazione di tre sezioni feriali estive (1° agosto-30 settembre), della Commissione di primo grado, alla quale è demandato il compito di esprimere il parere in merito alla concessione del nulla osta alla proiezione in pubblico dei film, prevista dalla legge 21 aprile 1962, n. 164.

Nel 1968 è stata data attuazione alle disposizioni della citata legge n. 1213, relative alla nuova produzione cinematografica ed alle iniziative a manifestazioni ammesse a contributo.

Per la produzione cinematografica che tuttora beneficia dei contributi statali, ha continuato ad avere applicazione la legge 31 dicembre 1956, n. 897, e successive modificazioni ed integrazioni.

Quanto alla gestione dei capitoli interessanti la cinematografia, vale ricordare che, per i motivi indicati nella precedente relazione al Parlamento (come, in particolare, i numerosi adempimenti di carattere amministrativo, ai quali la legge n. 1213 subordina il pagamento dei contributi e dei premi da essa previsti), l'importo dei pagamenti effettuati in conto competenza è risultato, anche in questo esercizio, assai inferiore rispetto all'ammontare degli stanziamenti (388).

Sotto questo profilo, sembra opportuno che, alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, siano apportate modificazioni intese a rendere meno macchinoso e, quindi, più tempestivo l'intervento dello Stato.

Il programma economico nazionale (paragrafo 108) indica come principali obiettivi dell'azione pubblica nel settore, il consolidamento dell'industria cinematografica nazionale attraverso un sistema di aiuti selezionati e il sostegno alle iniziative che ne accrescano i valori artistici e culturali. Tra queste certamente non possono considerarsi i film « che sfruttano volgarmente temi sessuali ai fini di speculazione commerciale », circostanza — val ricordare — sufficiente ad escludere i lungometraggi nazionali dalla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 1213.

3. — *Servizi del turismo.*

a) *Contributi a enti e aziende di soggiorno e di cura.* — Nel settore del turismo l'intervento statale si realizza indirettamente attraverso l'attività di molteplici enti, pubblici o a carattere nazionale, enti provinciali per il turismo, aziende di cura e di soggiorno, nei confronti dei quali lo Stato opera concedendo contributi e sussidi in relazione alle iniziative assunte.

Anche questo settore d'intervento è caratterizzato dalla mancanza di un'adeguata disciplina legislativa e regolamentare. Né l'Amministrazione ha ritenuto di colmare tale lacuna con istruzioni interne, come per altri settori; ne consegue che la concessione di contributi e sussidi avviene senza criteri prestabiliti.

È vero che l'attività turistica poco si presta a regolamentazioni rigide e di dettaglio (si pensi, ad esempio, all'accentuata concorrenza internazionale che sospinge a continua varietà e novità di iniziative); tuttavia, così ampia discrezionalità mette in questione la stessa funzionalità degli interventi ministeriali. Al proposito, devono essere richiamate le direttive del programma economico (capitolo XXI), che sono ispirate all'esigenza del « rinnovamento profondo della politica turistica ». I paragrafi 228, 229 e 230 traducono siffatta esigenza in una serie di indirizzi, sulla cui scorta sarà necessario valutare, in prosieguo di tempo, l'attività ministeriale.

Il paragrafo 230, in particolare, attribuisce al Ministero il compito di coordinare la azione, in campo turistico, delle varie Amministrazioni ordinarie, della Cassa per il Mez-

(388) A titolo di esempio, si cita il capitolo 5061 (Fondo da erogare per la concessione di contributi a film nazionali lungometraggi) dotato di uno stanziamento di 10 miliardi, sul quale sono stati effettuati pagamenti per meno di un miliardo; il capitolo 5065 (Premi di qualità ai film lungometraggi nazionali) recante uno stanziamento di 1.040.000.000, sul quale non sono stati fatti pagamenti in conto competenza. Non risultano disposti pagamenti anche sul capitolo 5066. (Premi di qualità ai film cortometraggi) di lire 954 milioni; sul capitolo 5068 (Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche) di lire 1.470.000.000.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zogiorno e degli Enti regionali. Per quanto concerne il Mezzogiorno, rispetto al quale lo stesso paragrafo 230 segnala la rilevanza di una articolata politica turistica, il Piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, approvato dal CIPE, stabilisce al capitolo IV, gli obbiettivi e i criteri dell'intervento.

Tra gli enti operanti nel settore, il maggior apporto di attività viene dato dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) — soggetto al controllo della Corte, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 — al quale viene concesso un apposito contributo di lire 2.015.000.000 per le spese di funzionamento ed altre cospicue contribuzioni a diverso titolo. Nel 1968, in particolare, ad esso sono state pagate somme sul capitolo 1143, per spese concernenti il funzionamento e lo svolgimento di attività nel settore del turismo, le campagne speciali di propaganda turistica nella Spagna e nei paesi del Benelux, la partecipazione all'Esposizione « La terre des hommes » di Montreal, la realizzazione di un piano straordinario di propaganda. Delpari, sullo stanziamento di 1.200.000.000 per spese di propaganda turistica, (capitolo 1144) all'ENIT è stata concessa la somma di lire 769.755.800, a titolo di rimborso di spese anticipate per conto dell'Amministrazione in esecuzione di un precedente piano straordinario di propaganda, nonchè di un piano di ricerche di mercato sulla domanda e sull'offerta turistica, per una spesa complessiva di 1.200.000.000. Sullo stesso capitolo, in conto residui, risultano pagate lire 1.146.602.635, sempre a titolo di rimborso per l'attuazione di analoghi piani di propaganda predisposti negli esercizi precedenti (389).

Altro ente a carattere nazionale operante nel settore del turismo — anch'esso soggetto al controllo della Corte ai sensi della legge — è il Club Alpino Italiano (CAI), al quale viene annualmente trasferito un contributo di 80 milioni. Per questo ente valgono le osservazioni di cui è cenno nella precedente relazione, per quanto attiene alla mancata modifica dello statuto, che deve essere armonizzato con la legge 26 gennaio 1963, n. 91, e alla mancanza di un regolamento del personale.

Contributi sono stati concessi, poi, sul capitolo 1161 ad altri enti per iniziative interessanti il movimento turistico. Tali contributi non hanno mai superato il quarto degli importi indicati dagli enti stessi nei preventivi di spesa delle manifestazioni programmate.

I contributi sul capitolo 1162, a favore degli Enti provinciali del turismo, sono determinati annualmente con apposito provvedimento, tenuto conto delle esigenze dei singoli Enti, in rapporto all'importanza turistica della zona in cui essi operano, alla consistenza del patrimonio alberghiero e turistico ed al movimento dei forestieri, nonchè in funzione degli interessi del turismo nazionale (articolo 10 legge 4 marzo 1958, n. 174).

Per l'esercizio 1968, come del resto per i precedenti, la ripartizione è stata effettuata tra questi Enti, con modeste variazioni di quote rispetto all'anno precedente; variazioni in meno, da un minimo di lire 3.900.000 ad un massimo di lire 10.000.000 (Enti provinciali del turismo di Modena, Bologna, Caserta, Firenze, Roma, Regione Sarda e Regione Siciliana), ovvero in più, da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 7.200.000 (Enti provinciali del turismo di Asti, Alessandria, Belluno, Cuneo, Ferrara, Forlì, Lecce, Milano, Ravenna, Torino, Regione Trentino-Alto Adige e Regione Friuli-Venezia Giulia). Mancano alla Corte gli elementi di cognizione diretta per quanto riguarda il modo con cui l'Amministrazione esercita la vigilanza su tali enti.

Contributi *una tantum* sono erogati, a carico del capitolo 1163, a favore di enti che senza scopo di lucro svolgono attività dirette ad incrementare il movimento turistico sociale o giovanile. I contributi sono concessi su domanda degli enti stessi, previa presen-

(389) Nel 1968 sono state, altresì, pagate lire 8.519.275 (cap. 1145) a titolo di rimborso per spese anticipate dal predetto ente per conto dell'Amministrazione per la partecipazione dell'Italia alla propaganda turistica europea negli Stati Uniti d'America.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tazione di una relazione illustrativa dei fini istituzionali, nonché delle attività già svolte e di quelle che gli enti richiedenti si propongono di svolgere nel corso dell'esercizio finanziario.

Nel 1968 risultano finora concessi contributi con importo variabile dalle lire 100.000 alle lire 58.000.000 (390).

La ripartizione dei contributi a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (articolo 45, ultimo comma, legge 4 novembre 1965, n. 1213), a carico del fondo stanziato sul capitolo 1166, è stata effettuata anche nel 1968 con decreto del Ministro, tenuto conto delle entrate ordinarie delle singole Aziende in relazione alle esigenze funzionali delle stesse. Dalla ripartizione sono risultate escluse le Aziende di Como, Firenze, Riccione, Rimini, Napoli, Trieste e Venezia, nonché quelle di Levisio, Margherita di Savoia, Follonica e Arona istituite nel corso dell'esercizio. La esclusione è stata motivata nel decreto di ripartizione, con la considerazione che dette aziende hanno entrate superiori ad un importo prestabilito.

b) *Contributi alberghieri.* — Nel 1968 sono stati emessi 609 decreti concessivi di contributi alberghieri: 400 per contributi venticinquennali relativi a lavori di costruzione di nuovi complessi ricettivi e di ampliamento di alberghi già esistenti; 189 per contributi decennali per opere di arredamento ed ammodernamento dei predetti complessi; 20 per la costruzione di attrezzature turistiche varie (sciovie, piscine, campi da tennis, ecc.); per un importo complessivo a carico del bilancio dello Stato di lire 2.498.568.637, su uno stanziamento globale di lire 4.630.000.000

Dalle cifre suindicate è agevole desumere come, in relazione al programma pluriennale di intervento nel settore della attrezzatura turistico-alberghiera, di cui alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, modificata dalla legge 1° giugno 1966, n. 422, l'Amministrazione abbia utilizzato finora poco più della metà dell'intero stanziamento.

Giova, infine, ricordare che con la legge 12 marzo 1968, n. 326, sono state emanate le norme che disciplinano l'intervento pubblico ordinario, inteso a conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e di equilibrato sviluppo territoriale e settoriale della ricettività

(390) Tra i vari enti beneficiari si segnalano quelli che hanno ottenuto contributi di più rilevante importo per l'attività svolta nel campo del turismo sociale e giovanile:

- Ente turistico sociale italiano (lire 25.000.000);
- Touring Club Italiano (lire 27.000.000);
- Confederazione Cooperativa Italiana (lire 2.000.000);
- Ass. Scouts Italiani (A.S.C.I.) (lire 2.000.000);
- Interscambi — Centro per il turismo soc. e prof. in Agricoltura (lire 2.000.000);
- Associazione Centro « Elis » (lire 2.000.000);
- Fondazione R.U.I. (lire 5.000.000);
- Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani (lire 2.600.000);
- Ente Turistico Lavoratori Italiani (ETIL) della CGIL (lire 20.000.000);
- Associazione Relaz. Culturali con l'estero (A.R.C.E.) (lire 6.000.000);
- Centro turistico sociale delle A.C.L.I. (lire 20.000.000);
- Federazione Italiana del Campeggio e Caravanning (lire 35.000.000);
- Centro turistico giovanile — Roma (lire 32.000.000);
- Molti Enti provinciali per il Turismo (da lire 400.000 a lire 57.500.000 — Roma);
- Comune di Arzignano (Vicenza) (lire 200.000);
- Ass. Naz. Agricoltura e Turismo (lire 2.000.000);
- Centro Naz. di Azione Sociale — Roma (lire 13.000.000);
- Feder. Attività Ricreative Italiane (lire 2.000.000);
- E.N.A.L. (lire 12.000.000);
- Società Dante Alighieri (lire 5.000.000);
- Un. Italiano Alberghi per la Gioventù (lire 45.000.000);
- Ente Turistico Sociale Italiano (lire 27.000.000);
- Centro Naz. Opere Salesiane (lire 2.000.000).

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alberghiera e turistica, fissati dal programma economico nazionale, nonchè dai piani poliennali di coordinamento previsti, rispettivamente, per il Mezzogiorno e le zone depresse e montane del centro-nord, dalle leggi 26 giugno 1965, n. 717 e 22 luglio 1966, n. 614.

Tale intervento, previsto per la durata di cinque anni, dal 1968 al 1972, si concretizza nella concessione di provvidenze (mutui e contributi) per la realizzazione di alberghi, pensioni, locande, campeggi, villaggi, stabilimenti termali e balneari, ecc. Dette provvidenze, secondo l'art. 5 della legge n. 326, debbono essere concesse dal Ministro, previo parere di una apposita commissione, solo recentemente istituita.

È necessario, tuttavia, tener conto della complessità degli accertamenti susseguenti alla costruzione, ampliamento o arredamento degli esercizi alberghieri e delle operazioni di perfezionamento dei contratti di mutuo con i vari Istituti di credito all'uopo autorizzati, operazioni tutte che non consentono una tempestiva emanazione dei provvedimenti di concessione.

4. — *Enti soggetti alla vigilanza del Ministero.*

Dell'Enit e del Club Alpino Italiano si è già detto nel paragrafo precedente.

Quanto all'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) e al Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) rimangono pienamente valide le osservazioni contenute nella precedente relazione della Corte, alla quale si fa, pertanto, integrale rinvio.

Per l'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.), infine, va segnalato che con decreto del Presidente della Repubblica ne è stata disposta l'incorporazione nell'Ente teatrale italiano, in applicazione dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

CAPITOLO XXIX

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, è — come s'è detto nella precedente relazione — ente dotato di « propria personalità giuridica » che opera come organo dello Stato, non avendo finalità sue proprie, ma perseguendo, in via aggiuntiva, straordinaria e temporanea, nei territori di propria competenza, gli stessi fini dell'amministrazione statale.

Sua caratteristica peculiare — si è poi aggiunto — è quella di essere un ente pubblico finanziato dallo Stato — e come tale sottoposto al controllo della Corte dei conti (391) — devolutario di specifiche e molteplici attribuzioni, che rientrano nella competenza funzionale di molti, se non tutti, i Ministeri. Ed è, proprio, per questi suoi connotati che è sembrato necessario ed opportuno — allora, così come ora — dedicarle, in questa Parte terza, concernente i dati di organizzazione e di comportamento delle singole amministrazioni statali, un apposito capitolo con brevi cenni delle sue attività, nonchè della vigilanza sulla stessa esercitata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

(391) Si vedano le Relazioni della Corte al Parlamento sulla gestione della Cassa per il Mezzogiorno: per il periodo dal 1950-51 in Atti parlamentari, Camera dei Deputati, doc. X, n. 1-ter, vol. II, pag. 119; per il periodo 1951-1960, in Atti parlamentari, III legislatura, Camera dei deputati, doc. XIV, n. 1, vol. I, pag. 315; per il periodo 1960-1962 in Atti parlamentari, IV legislatura, Camera dei deputati, doc. XIII, n. 1, vol. CII; per il periodo 1962-1964, ivi, vol. CLXXXI; e, infine, per il periodo 1964-1965, ivi, vol. CCXCII.

Rinviando alla predetta relazione — nonchè a quelle, già comunicate al Parlamento, concernenti i risultati del controllo eseguito sulla gestione fino a tutto l'esercizio 1965 — per quanto attiene all'ordinamento e ai compiti della Cassa, quali più puntualmente delineati dalla legge di proroga 26 luglio 1965, n. 717, e dal testo unico delle leggi del Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, non è superfluo ripetere qui che la Cassa — primo organismo con compiti di programmazione in ambito territoriale delimitato — è considerata dal programma economico nazionale (capitolo XVII) strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo nel Mezzogiorno, secondo le linee segnate dal piano di coordinamento degli interventi approvati dall'apposito Comitato dei Ministri in seno al CIPE.

Poichè sono in corso di esame da parte della competente Sezione — cui in materia è riservata dalla legge la diretta informativa nei confronti del Parlamento — i risultati dell'eseguito controllo sulla gestione degli ultimi tre esercizi, non è possibile, in questa sede, fornire notizie e dati oltre quelli già consegnati nei citati documenti.

Un cenno, tuttavia, è da fare a due deliberazioni adottate dalla Cassa, successivamente all'ultima relazione (392), in punto di integrazione del trattamento economico del personale con il rimborso dell'imposta complementare e con il concorso nel pagamento di premi di assicurazioni stipulate e sottoscritte dai singoli: integrazioni estese entrambe ai componenti degli organi collegiali.

La Cassa, mediante delibera 19 aprile 1968, n. 1461, approvata dal Ministero vigilante con decreto 18 ottobre 1968, ha rideterminato gli stipendi al lordo delle ritenute di legge, corrispondentemente integrandone la misura. E con delibera di pari data n. 1462, anch'essa approvata da detto Ministero con decreto 13 novembre 1968, ha revocati i precedenti atti concessivi del rimborso dell'imposta complementare, istituendo nel contempo, a favore dei soli dipendenti in servizio a tale data, un assegno personale annuo non pensionabile e sostitutivo del revocato beneficio del rimborso stesso.

PAGINA BIANCA